

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 ottobre 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85401

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1992, n. 9.

Modifica dell'art. 14 dello statuto della seconda comunità montana denominata «Su Sassu - Anglona - Gallura - Perlugas» approvato con legge regionale 2 settembre 1980, n. 36.

Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1992, n. 10.

Modifica ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45, concernente: «Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna».

Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1992, n. 11.

Modifica ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente: «Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale».

Pag. 4

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1992, n. 12.

Interventi a sostegno delle attività delle università della «terza età» in Sardegna.

Pag. 5

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1992, n. 28.

Istituzione del sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali.

Pag. 6

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1992, n. 29.

Interventi regionali a favore dell'attività teatrale locale.

Pag. 10

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1992, n. 30.

Normativa per il personale dipendente dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat typique.

Pag. 11

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1992, n. 31.

Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale.

Pag. 12

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1992, n. 32.

Finanziamento per l'anno 1992 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 come successivamente modificata ed integrata, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

Pag. 12

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1992, n. 33.

Disciplina degli interventi volti alla promozione del turismo verso la Valle d'Aosta.

Pag. 13

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1992, n. 34.

Proroga e rifinanziamento per l'esercizio 1992 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita.

Pag. 14

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1992, n. 35.

Proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni d'acqua pubblica.

Pag. 14

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1992, n. 36.

Finanziamento degli interventi necessari a garantire il regolare funzionamento del collegamento funiviario Aosta-Pila.

Pag. 14

REGIONE LOMBARDIA**LEGGE REGIONALE 25 luglio 1992, n. 22.**

Integrazione della legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34 e successive modificazioni, concernente: «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» Pag. 15

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 16 giugno 1992, n. 3.**

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994 . . . Pag. 15

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**LEGGE REGIONALE 19 luglio 1992, n. 5.**

Norme sull'ordinamento della polizia municipale . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1992, n. 6.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 (primo provvedimento). Pag. 16

Provincia di Bolzano**LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 1992, n. 18.**

Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici Pag. 16

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 1992, n. 19.

Modifiche della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, concernente l'istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali Pag. 20

LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1992, n. 20.

Riassetto finanziario di imprese funiviarie Pag. 21

LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1992, n. 21.

Salvaguardia del patrimonio abitativo e della ricettività turistica Pag. 21

LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1992, n. 22.

Provvedimenti per la sicurezza stradale Pag. 26

LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1992, n. 23.

Provvedimenti a favore delle persone in disagiate condizioni economiche Pag. 27

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 1992, n. 24.

Modifiche alla legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 34: «Spese, contributi e sussidi a favore dell'attività commerciale» e alla legge provinciale 23 agosto 1973, n. 25: «Impiego dei fondi destinati all'attività turistica» Pag. 28

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 1992, n. 25.

Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale . . . Pag. 28

LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 26.

Istituzione del servizio di telesoccorso e telecontrollo in provincia di Bolzano Pag. 30

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1992, n. 9.

Modifica dell'art. 14 dello statuto della seconda comunità montana denominata «Su Sassu - Anglona - Gallura - Perfugas» approvato con legge regionale 2 settembre 1980, n. 36.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 24 del 20 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il primo comma dell'articolo 14 dello Statuto della II Comunità montana denominata «Su Sassu - Anglona - Gallura - Perfugas», già approvato con legge regionale 2 settembre 1980, n. 36, è modificato come segue:

«1. La Giunta esecutiva è composta dal presidente, da due vicepresidenti e da sei assessori».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 16 giugno 1992

CABRAS

92R0706

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1992, n. 10.

Modifica ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45, concernente: «Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 24 del 20 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nuove concessioni

1. All'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45, sono aggiunti i seguenti commi:

«9. Al fine dell'adeguamento alla normale rete esistente degli impianti stradali di distribuzione carburanti ed in sede di prima applicazione della presente legge, potranno essere assentite nuove concessioni, prima dell'entrata in vigore del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, per gli impianti di solo G.P.L., in misura non superiore al 4 per cento del totale del

numero dei punti vendita di tutti gli altri impianti di distribuzione carburanti funzionanti nel territorio dell'Isola, come previsto dall'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 18 settembre 1989, e che deve rimanere complessivamente invariato.

10. Per il rilascio delle nuove concessioni di cui al nono comma, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, determina il numero degli impianti che potranno essere concessi in ogni Provincia, da ripartirsi in proporzione al numero dei punti vendita degli impianti stradali normali di distribuzione carburanti esistenti nel territorio dell'Isola e l'ubicazione, tenendo presenti le esigenze dell'utenza, le località montane e le piccole isole».

Art. 2.

Commissione consultiva tecnica per la distribuzione dei carburanti

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 45 del 1988 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

«1. Quale organo di consulenza tecnica in materia di distribuzione di carburanti, è istituita, presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, una Commissione presieduta dall'Assessore regionale del medesimo Assessorato o da un suo delegato, così composta:

il coordinatore del Servizio artigianato e commercio;

il coordinatore del Settore dei carburanti;

tre rappresentanti regionali designati dalle diverse organizzazioni sindacali dei gestori di impianti carburanti maggiormente rappresentative;

tre rappresentanti delle Società petrolifere operanti nella rete distributiva della Regione, di cui almeno uno designato dall'E.N.I.;

un rappresentante dell'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco;

un rappresentante regionale dell'A.C.I.;

un rappresentante regionale dell'A.N.C.I.;

un rappresentante regionale dell'U.P.S.;

un rappresentante dell'Asso petroli;

un rappresentante dell'U.T.I.F.

2. Funge da segretario un dipendente del Servizio artigianato e commercio con qualifica non inferiore alla VI fascia funzionale».

Art. 3.

Norme transitorie di salvaguardia

1. L'art. 14 della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle more dell'approvazione del Piano Regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti in Sardegna e della prima applicazione della normativa di cui all'articolo 8 della presente legge, trovano attuazione le seguenti disposizioni:

a) le nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti, possono essere assentite solo a seguito di rinuncia alla concessione di due impianti installati e funzionanti ovvero con sospensiva regolarmente autorizzata, previo impegno al loro smantellamento da avviare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione. La nuova concessione potrà contenere esclusivamente i prodotti e le eventuali autorizzazioni self-service «prepagamento» relativi ai due impianti alle cui concessioni si rinuncia;

b) il trasferimento dei singoli impianti è concesso solo in caso di rimozione coatta per motivi di pubblico interesse, deliberata da organi collegiali del Comune ed il nuovo impianto dovrà avere la stessa consistenza dell'impianto da trasferire ed essere ubicato nello stesso Comune;

c) per le nuove ubicazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime da altro impianto esistente:

per i centri urbani, ml. 300 del percorso veicolare più breve e ml. 600 qualora si tratti della stessa strada comunale;

per le strade comunali extra urbane, statali e provinciali, entro i limiti della traversa interna, ml. 1.500;

per le strade provinciali e statali, fuori dai limiti della traversa interna, ml. 5.000 sulla stessa viabilità e direttrice di marcia;

d) il potenziamento degli impianti con ulteriori prodotti rispetto a quelli già autorizzati o con autorizzazioni self-service «pre-pagamento», è concesso soltanto previa rinuncia alla concessione di un impianto attivo e funzionante o con regolare autorizzazione alla sospensiva;

e) l'aggiunta della benzina senza piombo per gli impianti già autorizzati ad erogare benzina super o normale, è sempre consentita nei tempi previsti dalle normative delle leggi nazionali in vigore;

f) la estensione di altri prodotti del sistema di pagamento self-service «pre-pagamento», già autorizzata per uno o più prodotti erogati dall'impianto, è consentita dietro semplice comunicazione al Comune.

2. I trasferimenti degli impianti le cui istanze siano state presentate entro il 31 dicembre 1991, potranno essere autorizzati in deroga ai precedenti punti a), b), c) e d).

Art. 4.

Impianti di carburanti per natanti da diporto

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 45 del 1988 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis - Impianti di carburanti per natanti da diporto.

1. L'impianto di carburanti per natanti è costituito dal complesso commerciale unitario per la vendita di prodotti destinati al rifornimento e alla manutenzione dei natanti.

2. Il rilascio di autorizzazioni ad impianti per natanti è consentita solamente a soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

3. I nuovi impianti da autorizzare devono essere ubicati in posizione tale da rendere impossibile il rifornimento ai veicoli stradali.

4. L'impianto prima della messa in esercizio, deve essere sottoposto a collaudo da una apposita Commissione nominata dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione così composta:

dirigente UTIF competente per territorio o un suo delegato;
comandante Provinciale Vigili del Fuoco o un suo delegato;
un rappresentante dell'autorità marittima e demaniale;
un rappresentante del Comune.

5. Nel caso di impianti esistenti ed operanti all'entrata in vigore della presente legge, destinati al rifornimento di carburanti oltre che ai natanti anche ad autoveicoli, si applica la disciplina dei distributori stradali prevista dalla legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 e successive modificazioni.

6. L'autorizzazione di cui al precedente secondo comma ha validità per un periodo non superiore ad anni 18 e può essere rinnovata; il rilascio dell'autorizzazione per nuovi impianti, il rinnovo delle autorizzazioni medesime, nonché l'autorizzazione ad apportare modifiche o potenziamenti agli impianti, sono condizionati al preventivo parere, nell'ambito delle rispettive competenze, del Comando dei Vigili del Fuoco, dell'UTIF e della competente autorità marittima».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 16 giugno 1992

CABRAS

92R0707

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1992, n. 11.

Modifica ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente: «Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 25 del 22 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 è sostituito dal seguente:

«5. Trascorso tale termine, la Giunta regionale esamina le osservazioni e, sentito il comitato tecnico urbanistico regionale di cui al successivo articolo 31, delibera l'adozione del Piano territoriale paesistico e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva in via definitiva. Il Piano territoriale paesistico adottato dalla Giunta regionale viene, contestualmente, trasmesso ai Comuni interessati, ai fini della sua pubblicazione nell'Albo pretorio, per la durata di 15 giorni. Dalla data di pubblicazione e fino all'approvazione definitiva del Piano territoriale paesistico da parte del Consiglio regionale, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni. Il Piano territoriale paesistico è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale».

Art. 2.

1. Il settimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è così modificato:

«7. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del Piano territoriale paesistico, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel territorio compreso dal piano debbono essere adeguati alle sue norme e previsioni».

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è sostituito dal seguente:

«4. Sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico. Sono altresì fatti salvi gli alberghi così come definiti nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, sempre che nella costruzione dell'opera venga rispettato il rapporto di almeno 100 mc per posto letto. Sono altresì fatte salve le opere ricadenti nella fascia compresa fra i 500 e 2000 metri dal mare, previste dai piani attuativi già convenzionati che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione, alla data del 17 novembre 1989, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497».

Art. 4.

1. La lettera c) dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 così come modificata dall'articolo 7 della legge regionale 1º luglio 1991, n. 20 è sostituita dalla seguente lettera:

«c) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico».

Art. 5.

1. Le norme di salvaguardia di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione fino all'adozione dei piani territoriali paesistici di cui agli articoli 10 e 11 e successive modificazioni della medesima legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1992.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 22 giugno 1992

CABRAS

92R0708

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1992, n. 12.

Interventi a sostegno delle attività delle università della «terza età» in Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 26 del 30 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La Regione Autonoma della Sardegna riconosce nell'attività delle Università della terza età della Sardegna, legalmente costituite, un particolare rilievo ed interesse per la promozione culturale e sociale degli anziani.

Art. 2.**Sovvenzioni**

1. In coerenza con le finalità dell'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni annue alle Università della terza età della Sardegna a titolo di concorso delle spese necessarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali, di carattere prettamente culturale.

2. Per accedere alle sovvenzioni previste dalla presente legge, le Università della terza età debbono svolgere attività consuale non inferiore al 60% dell'attività complessiva.

3. Nei programmi dovrà trovare congruo spazio la conoscenza o ricerca della realtà culturale, storica, sociale ed economica della regione Sardegna.

Art. 3.**Domande di sovvenzione**

1. Le domande di ammissione alle sovvenzioni, previste dall'articolo 2, devono pervenire all'Assessorato regionale della pubblica istruzione entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredate da:

a) programma dettagliato delle iniziative previste;

b) relazione generale sull'attività svolta;

c) bilancio consuntivo e bilancio preventivo;

d) rendiconto dei contributi regionali percepiti nell'anno precedente;

e) elenco dei componenti gli organi direttivi dell'Università, con indicazione delle rispettive cariche sociali.

2. Alla prima domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo, dello statuto del regolamento interno.

3. Per l'anno 1992 le domande di cui al primo comma del presente articolo devono pervenire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.**Criteri di distribuzione**

1. Le sovvenzioni previste dall'articolo 2 sono erogate tenendo presenti:

a) l'attività svolta ed in corso di svolgimento da parte delle Università richiedenti;

b) il programma annuale o pluriennale;

c) l'area nella quale opera l'Università interessata ed il relativo rapporto tra numero di iscritti e numero di abitanti;

d) l'eventuale presenza di sedi staccate correlate alla sede centrale;

e) il tasso di invecchiamento della popolazione residente, calcolato su base provinciale.

2. L'entità delle sovvenzioni non potrà comunque superare il 75% delle spese sostenute dalle singole Università nel corso dell'anno precedente e risultanti dai relativi rendiconti.

Art. 5.**Contributi**

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere alle Università della terza età contributi, nella misura massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile e nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 7, per la manutenzione, l'attrezzatura e l'arredamento delle sedi polifunzionali destinate alle proprie attività.

2. Le relative domande di contributo devono essere presentate entro il mese di febbraio di ciascun anno, e per l'anno 1992 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.**Domande di contributo**

1. Alle domande di cui all'articolo 5 deve essere allegata la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva dello stato dell'immobile, nonché della natura e dell'entità dei lavori da eseguire;

b) preventivo sommario della spesa per l'esecuzione dei lavori medesimi, con l'indicazione dei mezzi di finanziamento;

c) relazione dalla quale risultino l'uso dell'immobile ed il programma di sviluppo che si intende realizzare.

2. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo hanno luogo secondo le indicazioni contenute nei singoli decreti di concessione.

Art. 7.**Norma finanziaria**

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa annuale di L. 1.000.000.000.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione 1992 e di quelli successivi, la denominazione del capitolo 11079-01 è così variata: «Sovvenzioni annue alle Università della terza età della Regione per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività culturali istituzionali», con lo stanziamento annuo di L. 1.000.000.000.

3. Nello stesso stato di previsione, per le finalità previste dall'articolo 5, è istituito il seguente capitolo 11089-04: «Contributi alle Università della terza età per la manutenzione, l'attrezzatura e l'arredamento di sedi polifunzionali da destinare alle proprie attività», con lo stanziamento di L. 500.000.000 annue.

4. Alle relative spese, valutate in L. 1.500.000.000 annue, si fa fronte per il 1992 con lo storno di una corrispondente somma dal capitolo 05016 del bilancio della Regione per l'anno 1992 e con la riduzione per pari importo delle riserve previste rispettivamente dal punto 4) per L. 1.000.000.000 e dal punto 5) per L. 500.000.000 della Tabella A allegata alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 46 (legge finanziaria).

5. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno capo ai sopraindicati capitoli 11079-01 e 11089-04 del bilancio della Regione per il 1992 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 22 giugno 1992

CABRAS

92R0709

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1992, n. 28.

Istituzione del sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 31 del 14 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Istituzione

1. La regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di promuovere lo sviluppo delle biblioteche della Regione, dei comuni o di interesse locale e di coordinare i servizi di pubblica lettura e di informazione sul territorio, istituisce il sistema bibliotecario regionale e impartisce le norme sulle biblioteche ai sensi della lettera s) del comma uno dell'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante approvazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, dell'art. 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, concernenti le norme di attuazione dello Statuto speciale.

Art. 2.

Definizione

1. L'insieme delle biblioteche, dei servizi di pubblica lettura e di informazione della Regione e dei comuni forma il sistema bibliotecario regionale che è aperto a qualunque istruzione bibliotecaria pubblica o privata, esistente sul territorio.

2. Le biblioteche ed i servizi di pubblica lettura e di informazione di cui al comma uno sono tenuti al prestito reciproco del materiale conservato nelle rispettive sezioni di prestito.

Art. 3.

Finalità

1. Il sistema bibliotecario regionale, nel rispetto del particolarismo etnico-linguistico, della storia e delle tradizioni della Valle d'Aosta, persegue i seguenti obiettivi:

a) l'attuazione di una rete integrata ed efficiente di strutture e di servizi bibliotecari sul territorio regionale per lo sviluppo della pubblica lettura e dell'attivazione culturale rivolta a tutti gli abitanti;

b) il coordinamento dei servizi bibliotecari con le altre istituzioni ed associazioni culturali operanti nel territorio regionale;

c) l'integrazione e la razionalizzazione delle risorse bibliografiche e documentarie esistenti sul territorio regionale;

d) la realizzazione, anche attraverso l'impiego delle moderne tecnologie, di sistemi informativi coordinati da progettarsi e realizzarsi in collaborazione con gli altri enti ed uffici competenti in materia che favoriscono la conoscenza e l'utilizzazione dei beni librari esistenti sul territorio regionale e l'accesso alla rete d'informazione bibliografica nazionale e internazionale con particolare riferimento alla francofonia nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2 del D.P.R. 182/82;

e) la promozione e il coordinamento di attività culturali correlate con i beni librari e documentari, con la loro conoscenza e valorizzazione e con le finalità proprie delle biblioteche.

Art. 4.

Biblioteche e servizi

1. Fanno parte del sistema bibliotecario regionale:

a) la biblioteca regionale di Aosta;

b) il servizio biblioteche;

c) le biblioteche regionali comprensoriali;

d) le biblioteche comunali;

e) le biblioteche specializzate;

f) le biblioteche convenzionate di enti e istituzioni pubbliche e private.

Art. 5.

Gratuità dei servizi

1. I servizi di prestito e di consultazione ed ogni altra prestazione che non contempli il possesso di un bene, delle biblioteche e di servizi di pubblica lettura della Regione e dei comuni, sono gratuiti.

Capo II

BIBLIOTECA REGIONALE DI AOSTA

Art. 6.

Biblioteca regionale di Aosta

1. La biblioteca regionale di Aosta, centro funzionale del sistema bibliotecario regionale, è una biblioteca generale che per il soddisfacimento delle esigenze di lettura, informazione, formazione e studio di tutti i cittadini valdostani assicura:

a) l'allestimento di raccolte bibliografiche, audiovisive, musicali e altri supporti informativi;

b) l'aggiornamento regolare delle raccolte di cui alla lettera a);

c) la ricerca di materiale non posseduto attraverso il prestito interbibliotecario nazionale e internazionale;

d) il funzionamento di una sezione per ragazzi con il compito di favorire, in collaborazione con gli istituti preposti all'educazione, il processo culturale dei giovani attraverso la lettura del materiale a stampa e l'uso del materiale audiovisivo;

e) il funzionamento di una sezione per non vedenti;

f) la conservazione dei materiali tramite l'organizzazione di un servizio di riproduzione automatizzata.

2. La biblioteca regionale di Aosta, quale principale biblioteca della Regione preposta alla più completa documentazione locale, persegue inoltre:

a) la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, la tutela e la messa a disposizione di manoscritti, documenti a stampa e qualsivoglia materiale di interesse locale, nella prospettiva di cooperazione con gli istituti valdostani specializzati, viste anche le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, concernente l'ordinamento degli Archivi di Stato e della legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13, concernente la nuova disciplina dell'Archivio storico regionale;

b) l'accrescimento, la conservazione e la messa a disposizione di fondi concernenti la cultura francofona;

c) la costituzione e la pubblicazione del catalogo unico regionale di fondo valdostano.

3. La biblioteca regionale di Aosta esercita le competenze previste dall'art. 18 della legge 196/78.

Art. 7.

Deposito di pubblicazioni

1. La Regione, i Comuni, gli altri enti e le istituzioni pubbliche e private e le tipografie della Regione depositano almeno una copia di tutte le loro pubblicazioni presso la Presidenza della Giunta regionale, che provvede alla consegna alla Biblioteca regionale di Aosta, ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 660, concernente norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

Capo III

SERVIZIO BIBLIOTECHE

Art. 8.

Servizio biblioteche

1. Il Servizio biblioteche, che svolge la propria attività presso la biblioteca regionale, esercita compiti amministrativi e contabili inerenti alla gestione del sistema, svolge funzioni tecniche e scientifiche di indirizzo, di promozione e di coordinamento ed assicura:

a) l'acquisizione centralizzata di materiale bibliografico ed audiovisivo per tutto il Sistema bibliotecario regionale, sulla base delle ordinazioni delle biblioteche del Sistema e nel rispetto della particolare situazione di pieno bilinguismo esistente in Valle d'Aosta;

b) la catalogazione centralizzata e normalizzata di detto materiale;

c) l'uniformità dei cataloghi nel rispetto della normativa vigente;

d) l'informatizzazione del sistema bibliotecario regionale;

e) la costituzione e l'accrescimento di una biblioteca professionale;

f) la raccolta e la valutazione di dati statistici concernenti il Sistema bibliotecario regionale;

g) la formazione professionale del personale bibliotecario;

h) l'elaborazione di criteri per interventi di edilizia biblioteconomica e per la gestione delle biblioteche;

i) la promozione e la sperimentazione di iniziative culturali destinate a migliorare la diffusione del libro e della lettura;

l) l'istruttoria delle domande di contributo o di finanziamento delle biblioteche comunali e delle biblioteche convenzionate di enti ed istituzioni pubbliche e private.

Capo IV

SOTTOSISTEMI BIBLIOTECARI COMPENSORIALI

Art. 9.

Istituzione

1. Al fine di una migliore e più capillare organizzazione, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, suddivide l'intero territorio regionale in sottosistemi bibliotecari compensoriali ad esclusione del comune di Aosta che costituisce uno specifico sottosistema bibliotecario urbano. Ogni sottosistema assicura il servizio di lettura, di documentazione e di informazione nel suo ambito territoriale. A tal fine può utilizzare anche un servizio di bibliobus.

2. Tutte le biblioteche convenzionate con la Regione fanno parte di un sottosistema.

3. A capo di ogni sottosistema bibliotecario compensoriale è prevista una biblioteca regionale che esercita le funzioni di centro rete, assicura i rapporti con il Servizio biblioteche, collabora a fornire i servizi richiesti dalle altre biblioteche del sottosistema e ne coordina l'attività. A capo del sottosistema bibliotecario urbano di Aosta è posta la Biblioteca regionale di cui all'art. 6.

4. I sottosistemi bibliotecari compensoriali coincidono, di regola, con il territorio delle Comunità montane di cui alla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91, concernente norme sulle Comunità montane.

5. La gestione delle strutture sedi di biblioteche regionali compensoriali può essere delegata alle Comunità montane, che vi provvedono a seguito di convenzione con la Regione e con contributi regionali da prevedere nel piano annuale di cui all'art. 23.

Art. 10.

Biblioteche regionali compensoriali

1. Le biblioteche regionali compensoriali, di concerto con le Comunità montane:

a) concorrono, nel quadro della programmazione regionale, a promuovere forme di coordinamento ed associazione tra Comuni o enti e istituzioni pubbliche e private per l'istituzione e il funzionamento di biblioteche di loro competenza;

b) collaborano alla formazione del piano regionale per mezzo di proposte elaborate sulla base delle richieste delle biblioteche facenti parte dei sottosistemi.

2. Le biblioteche regionali compensoriali, che svolgono comunque un servizio di pubblica lettura nel comune ove hanno sede, d'intesa col Servizio biblioteche, provvedono al prestito interbibliotecario, alla consulenza bibliografica e all'assistenza biblioteconomica nell'ambito del proprio territorio.

3. Ogni biblioteca regionale compensoriale è gestita da una Commissione nominata dalla Comunità montana o dal Consorzio di Comuni interessati della quale fa parte il bibliotecario responsabile della biblioteca regionale compensoriale.

Capo V

BIBLIOTECHE COMUNALI

Art. 11.

Finalità

1. Le biblioteche comunali sono istituti culturali che operano al servizio di tutti i cittadini per:

a) favorire la crescita culturale e civile della popolazione valdostana;

b) adottare le iniziative atte a diffondere le conoscenze storiche, linguistiche e delle tradizioni locali e a difendere il particolarismo valdostano;

c) garantire la custodia, l'integrità e il godimento pubblico del materiale bibliografico ed audiovisivo;

d) contributi, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con gli organi collegiali delle stesse, all'attuazione del diritto allo studio;

e) stimolare l'educazione permanente ed organizzarne le attività;

f) organizzare attività culturali e promozionali che abbiano attinenza con gli scopi e programmi delle biblioteche, con particolare riguardo ad interventi per la diffusione della lettura ed a iniziative che favoriscano la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio delle biblioteche in modo da porre i presupposti per una utilizzazione allargata e diffusa delle istituzioni bibliotecarie da parte dell'intera popolazione valdostana.

Art. 12.

Requisiti

1. Per lo svolgimento dei propri compiti le biblioteche comunali devono:

a) essere dotate di regolamento, da approvarsi dal Consiglio comunale, secondo uno schema-tipo predisposto dal Servizio biblioteche ed approvato dalla Giunta Regionale. Tale regolamento definisce gli scopi, il funzionamento, l'organizzazione interna, i servizi della biblioteca, le modalità di fruizione da parte dell'utenza, la composizione e le modalità di elezione e di funzionamento della commissione di cui all'art. 13;

b) disporre di locali, arredi ed attrezzature adeguate;

c) disporre di personale qualificato;

d) costituire ed aggiornare, secondo le norme vigenti, il catalogo alfabetico per autori, il catalogo alfabetico per soggetti e il catalogo classificato;

e) svolgere con continuità il servizio al pubblico, tenendo conto delle esigenze delle diverse categorie sociali ed osservare un orario di apertura comunque non inferiore alle quindici ore settimanali.

2. La valutazione dell'osservanza dei requisiti sopra esposti viene effettuata dall'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione.

Art. 13.

Commissioni di biblioteca

1. Ogni biblioteca di Comune si avvale di una commissione nominata dal Consiglio comunale con le seguenti attribuzioni:

a) predisporre ed approvare il programma delle attività della biblioteca favorendo la partecipazione volontaria alla realizzazione delle stesse;

b) accertare l'attuazione dei programmi o l'osservanza del regolamento;

c) porsi come elemento di collegamento con l'utenza ed esprimere esigenze e proposte.

2. Fanno parte di diritto della commissione di biblioteca:

a) Il Sindaco o un suo delegato;

b) l'aiuto-bibliotecario comunale con funzioni di esperto;

c) due rappresentanti eletti dal Consiglio comunale in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

3. Il Consiglio comunale dovrà inoltre designare nella commissione una rappresentanza degli utenti ed una rappresentanza per l'insieme delle associazioni culturali presenti nel comune.

4. La commissione ha la stessa durata del Consiglio comunale.

Art. 14.

Modalità di istituzione delle biblioteche

1. I Comuni della regione, singoli o consorziati, possono istituire una biblioteca; essi dovranno previamente acquisire il parere dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, al fine del suo inserimento nel Sistema bibliotecario regionale.

2. I rapporti tra Regione, Comuni o loro Consorzi sono regolati da apposita convenzione.

Capo VI

BIBLIOTECHE SPECIALIZZATE E CONVENZIONATE DI ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 15.

Biblioteche specializzate

1. Fanno parte del Sistema bibliotecario regionale tre biblioteche specializzate di interesse regionale:

a) la biblioteca specializzata biomedica di Aosta;

b) la biblioteca giuridico-economica di Aosta;

c) la biblioteca specializzata walser.

2. La biblioteca specializzata biomedica di Aosta garantisce, attraverso un fondo di libri, riviste ed altri supporti informativi, a carattere scientifico, la possibilità di studio, di aggiornamento e informazione a tutti gli operatori sanitari del territorio regionale, agli studenti e a chiunque sia interessato a ricerche nel settore biomedico.

3. La biblioteca giuridico-economica di Aosta raccoglie e conserva tutte le pubblicazioni del settore e cura la loro accessibilità sia ai commercialisti, avvocati, magistrati, studenti delle specifiche materie che al pubblico. È collegata con il sistema giurisprudenziale nazionale presso la suprema Corte di Cassazione.

4. La biblioteca walser raccoglie e conserva libri, riviste ed altri fondi informativi relativi alla cultura delle popolazioni di origine walser e valorizza e assicura la consultazione dei fondi del Centro Culturale Walser.

Art. 16.

Biblioteche convenzionate

1. Fanno parte del Sistema bibliotecario regionale le biblioteche di enti ed istituzioni pubbliche e private che:

a) svolgono attività specialistica o di interesse locale;

b) sono aperte gratuitamente al pubblico in maniera continuativa e con un orario non inferiore alle quindici ore settimanali;

c) sono dotate di personale qualificato e dispongono di un'organizzazione interna e biblioteconomica omogenea a quella del Sistema bibliotecario regionale.

2. L'appartenenza al Sistema bibliotecario regionale è regolata da apposita convenzione che stabilisce anche le quote dei contributi regionali.

3. Il controllo del rispetto dei requisiti di cui al comma uno e delle disposizioni contenute nella convenzione viene effettuato dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

4. L'appartenenza al sistema bibliotecario delle tre biblioteche specializzate è regolata da apposita convenzione che stabilisce anche le quote dei contributi regionali.

TITOLO II

COMPETENZE ED INTERVENTI DELLA REGIONE

Art. 17.

Funzioni

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di programmazione del Sistema bibliotecario regionale.

2. Alla Giunta regionale competono inoltre le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione del piano annuale di cui all'art. 23 e il controllo sull'attuazione dello stesso.

Art. 18.

Vigilanza

1. L'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta e vigila, avvalendosi dell'opera del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, sull'andamento del Sistema bibliotecario regionale e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.

Art. 19.

Interventi

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, la Giunta regionale adotta le iniziative necessarie e determina i finanziamenti per assicurare:

- a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento del Sistema bibliotecario regionale;
- b) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche del Sistema;
- c) la dotazione, il miglioramento e l'incremento delle raccolte delle biblioteche, ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisiva, nonché la riproduzione fotografica del materiale bibliografico di pregio;
- d) il coordinamento dell'attività delle biblioteche, con possibilità di compilazione di inventari, di cataloghi e di altri mezzi di informazione bibliografica;
- e) la sperimentazione di nuove tecniche di animazione e di documentazione, la promozione di iniziative culturali, artistiche, scientifiche e formative, di attività di ricerca, di studio e di documentazione di interesse locale o regionale, effettuate nell'ambito delle biblioteche;
- f) l'armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione per garantire il diritto allo studio e all'educazione permanente;
- g) l'organizzazione di mostre di materiale storico ed artistico nell'ambito delle biblioteche, in collaborazione con i competenti servizi dell'Amministrazione regionale;
- h) la formazione e la qualificazione degli addetti alle biblioteche;
- i) il funzionamento del servizio bibliografico regionale.

TITOLO III

FINANZIAMENTI

Art. 20.

Finanziamento diretto dei Comuni, loro Consorzi e Comunità montane

1. I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità montane proprietari o gestori di biblioteche o di bibliobus sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento ed allo sviluppo delle stesse.
2. In particolare nei bilanci degli enti di cui al comma uno sono da prevedersi le quote finanziarie delle spese non coperte da contributi regionali.
3. I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità montane proprietari o gestori di biblioteche contribuiscono inoltre alle spese previste per le attività comuni del sottosistema comprensoriale al quale aderisce la loro biblioteca.

Art. 21.

Finanziamenti della Regione

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari all'istituzione o alla ristrutturazione di biblioteche comunque facenti parte del Sistema bibliotecario regionale interviene con contributi del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di beni e di attrezzature e per piccoli miglioramenti edilizi.
2. La Giunta regionale, al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche comunque facenti parte del Sistema bibliotecario regionale, assegna contributi del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il pagamento del personale assunto da Comuni, loro Consorzi, Comunità montane, enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché fino al 75% per lo svolgimento di attività culturali.

Art. 22.

Requisiti per accedere ai contributi

1. Gli enti e le istituzioni pubbliche e private possono ricevere contributi da parte della Giunta regionale per le loro biblioteche a condizione che esse perseguano gli scopi e soddisfino le condizioni di cui all'art. 16.

Art. 23.

Piano annuale

1. Le domande di contributo o di finanziamento delle biblioteche comunque facenti parte del Sistema bibliotecario regionale, devono pervenire entro il 30 settembre di ogni anno al Servizio biblioteche che le inserirà, unitamente alle proposte di riparto dei fondi per le iniziative di cui all'art. 19, nel piano annuale da presentare all'Assessore alla pubblica istruzione entro il 30 ottobre.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 31 gennaio, approva il piano annuale e determina gli importi dei fondi per le iniziative previste dall'art. 19, nonché dei contributi di cui all'art. 21 che si prevede di erogare nel corso dell'anno.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Personale del Sistema bibliotecario regionale

Il numero delle unità, la declaratoria delle funzioni, le competenze e le attività svolte dal personale appartenente al Sistema bibliotecario regionale sono definiti con separati provvedimenti legislativi.

Art. 25.

Abrogazione di leggi

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) legge regionale 23 gennaio 1976, n. 9, concernente: «Interventi per l'istituzione di biblioteche pubbliche e centri sociali di educazione permanente»;
 - b) legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, concernente: «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale»;
 - c) le sottoelencate leggi di spesa o di rifinanziamento della legge regionale di cui alla lettera b):
 - 1) legge regionale 29 gennaio 1980, n. 4;
 - 2) legge regionale 22 giugno 1981, n. 17;
 - 3) legge regionale 24 agosto 1982, n. 53;
 - 4) legge regionale 21 maggio 1985, n. 37;
 - 5) legge regionale 15 aprile 1987, n. 31;
 - 6) art. 59 della legge regionale 10 gennaio 1989, n. 7;
 - d) legge regionale 7 agosto 1985, n. 63, concernente l'applicazione dell'art. 14 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30.

Art. 26.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19, previsti in lire 1.200 milioni per l'anno 1992, graveranno sul capitolo 56920 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992: «Spese per la gestione ed il funzionamento dell'ufficio centrale per le biblioteche e per le dotazioni e gestione delle piccole biblioteche» che assume la seguente denominazione: «Spese per il funzionamento del Sistema bibliotecario regionale».
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma uno dell'art. 21, previsti in lire 350 milioni per l'anno 1992, graveranno sul capitolo 54240 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992: «Contributi integrativi per opere o miglioramenti edilizi, acquisto di beni ed attrezzature per le biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari» che assume la seguente denominazione: «Contributi integrativi ad enti per acquisti di beni ed attrezzature e per piccoli miglioramenti edilizi delle biblioteche comunque facenti parte del sistema bibliotecario regionale».
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma cinque dell'articolo 9, del comma due dell'art. 21 e dell'art. 22, previsti in lire 910 milioni per l'anno 1992 graveranno sul capitolo 54260 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992: «Contributi per il funzionamento, lo sviluppo e le attività culturali delle biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari ed altre biblioteche aperte gratuitamente al pubblico» che assume la seguente denominazione: «Contributi integrativi ad enti per il funzionamento delle biblioteche comunque facenti parte del sistema bibliotecario regionale».

4. Alla copertura della maggiore spesa complessiva determinata dalla presente legge, valutata in lire 300 milioni rispetto agli stanziamenti del bilancio di previsione 1992, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso (Codifica di rif. F. 1.1.).

5. A partire dal 1993 alla determinazione degli oneri di cui ai commi uno, due e tre si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta».

Art. 27.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 1992

LANIVI

92R0694

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1992, n. 29.

Interventi regionali a favore dell'attività teatrale locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 29 del 30 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce nelle attività teatrali una componente importante del processo di diffusione della cultura e ne favorisce lo sviluppo anche come strumento di valorizzazione e rivitalizzazione del suo patrimonio storico ed etnico-linguistico.

Art. 2.

Contributi

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione contribuisce al finanziamento di specifiche iniziative teatrali, nell'ottica della più ampia attuazione del pluralismo culturale e linguistico.

2. I contributi sono costituiti da finanziamenti annuali non cumulabili con altri finanziamenti regionali di analoga finalità.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 2, per iniziative che si svolgono nell'ambito della regione e che perseguono le finalità enunciate nell'art. 4:

- le compagnie di professionisti con almeno due anni di attività continuativa nella regione;
- le compagnie ed i gruppi amatoriali;
- le associazioni legalmente riconosciute e con finalità culturali che organizzano corsi di formazione e avviamento al teatro.

Art. 4.

Iniziative ed attività

1. I contributi sono assegnati per le iniziative e le attività intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

- favorire lo sviluppo teatrale anche attraverso il decentramento delle attività sul territorio valdostano;
- valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare valdostano;
- produrre nuovi spettacoli, riproporre spettacoli già parte integrante delle tradizioni popolari valdostane oppure riallestire spettacoli prodotti nelle stagioni precedenti;
- organizzare rassegne di particolare rilevanza regionale anche con il concorso di compagnie italiane e francofone;
- attuare dei programmi polivalenti nelle scuole di ogni ordine e grado, articolati nelle varie forme di spettacolo previa approvazione da parte degli organi collegiali scolastici;
- organizzare corsi di avviamento al teatro.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta proporrà al Consiglio regionale l'adozione di un regolamento per determinare i criteri ed i parametri di concessione dei contributi di cui al comma uno.

Art. 5.

Domande di contributo

1. I soggetti di cui all'art. 3, per fruire dei contributi previsti dalla presente legge, debbono avanzare apposita istanza all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Le istanze debbono essere corredate dei documenti relativi alla configurazione giuridica del soggetto, nonché di una particolareggiata illustrazione delle attività programmate nella regione nell'anno successivo, di un analitico prospetto dei costi e dei ricavi previsti, nonché della indicazione relativa alle disponibilità economiche del soggetto richiedente e dei tempi di realizzazione del programma.

3. Le compagnie di professionisti dovranno inoltre presentare, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

- nulla osta all'esercizio dell'attività rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;
- copia dei nulla osta rilasciati dall'Ufficio speciale di collocamento lavoratori dello spettacolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- copia del certificato di agibilità rilasciato dall'Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
- liberatoria ENPALS attestante che la compagnia non ha pendenze contributive.

4. Le compagnie amatoriali dovranno presentare copia del certificato di agibilità.

5. Per l'attuazione dei programmi polivalenti di cui alla lettera e) del comma uno dell'art. 4, comma uno lettera e) è necessario produrre copia della deliberazione dell'organo scolastico che approva l'iniziativa, esecutiva ai sensi di legge.

6. Limitatamente all'anno 1992 il termine di cui al comma uno è fissato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Erogazione dei contributi

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, sentito il parere della competente commissione consiliare, approva entro il 28 febbraio di ogni anno il piano di riparto dei contributi.

2. L'erogazione dei contributi avviene in due rate: la prima, corrispondente al 70% del contributo previsto, dopo l'approvazione del piano e la seconda su presentazione della documentazione di cui all'art. 7.

Art. 7.*Utilizzazione dei contributi*

1. I soggetti percipienti i contributi sono tenuti ad utilizzare i fondi in base alle iniziative ed ai progetti approvati nel piano di cui all'art. 6 e secondo i tempi previsti.

2. I soggetti interessati sono tenuti, realizzata l'iniziativa o scaduto il termine per effettuarla, ad inviare entro sessanta giorni all'Assessorato regionale della pubblica istruzione una relazione sull'attività svolta corredata di dettagliato e documentato rendiconto.

3. Sulla base della relazione di cui al comma due viene corrisposta la residua parte del contributo.

4. In caso di mancata o parziale attuazione dell'iniziativa la giunta regionale, con propria deliberazione, dispone il recupero totale o parziale del contributo concesso in correlazione con quanto effettivamente realizzato.

5. Il materiale informativo e pubblicitario relativo alle iniziative ammesse a contributo deve riportare la dicitura «con il patrocinio della Regione Autonoma Valle d'Aosta».

Art. 8.*Norme finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 500 milioni, graverà sul capitolo 57491, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvederà mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il funzionamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso (cod. F. 2.3.).

3. A partire dal 1993 alla determinazione degli oneri di cui al comma uno si provvederà con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 9.*Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti»
L. 500.000.000

b) in aumento:

Programma regionale 2.2.4.08 codificazione 2.1.1.6.2.2.6.6.7.

Cap. 57491 (di nuova istituzione) «Contributi per lo svolgimento dell'attività teatrale» L. 500.000.000

Art. 10.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 giugno 1992.

LANIVI

92R0695

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1992, n. 30.**Normativa per il personale dipendente dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat typique.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 29 del 30 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Stato giuridico e trattamento economico*

1. Al personale dipendente dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat typique, istituito con legge regionale 10 aprile 1985, n. 10, si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per il personale regionale.

2. Il personale è inquadrato nei ruoli dell'I.V.A.T. e dipende direttamente dall'Institut Valdôtain de l'Artisanat typique.

La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è di 8 ore.

4. La dotazione organica è quella prevista nell'allegato A alla presente legge.

5. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, con decorrenza dalla data di inquadramento a ruolo, alla Cassa di Previdenza per le pensioni a favore dei dipendenti degli Enti locali, nonché agli altri istituti di Previdenza e di Assistenza previsti dalle leggi a favore dei dipendenti degli enti pubblici locali.

Art. 2.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto Speciale della regione Valle d'Aosta, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 giugno 1992

LANIVI

Allegato A alla legge regionale 24 giugno 1992, n. 30.
Dotazione Organica de l'Institut Valdôtain
de l'Artisanat typique (Art. 1)

RUOLO UNICO

Livello	Qualifica	n. posti
—	—	—
VIII	economista	1
VII	segretario	1
V	coadiutore	9

RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO

Qualifica	n. posti
—	—
Vicedirigenziale	1

92R0696

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1992, n. 31.

Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 30 del 7 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Generalità**

1. La Regione concede contributi a favore di persone ed enti pubblici e privati allo scopo di sostenere e incentivare la realizzazione di iniziative di carattere culturale, spettacolare o sportivo suscettibili di favorire la promozione dell'immagine turistica della Valle d'Aosta.

Art. 2.**Presentazione domande**

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 1 gli interessati devono presentare all'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Beni Culturali domanda in carta libera corredata da:

- a) relazione illustrante l'articolazione, le caratteristiche organizzative e i risvolti turistico-promozionali dell'iniziativa;
- b) dettagliata previsione delle spese e delle eventuali entrate.

Art. 3.**Entità dei contributi**

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

2. In caso di manifestazioni di contenuto sportivo la percentuale di cui al comma uno può essere aumentata sino al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

3. La percentuale di cui al comma due può essere superata solo in caso di manifestazioni sportive di particolare importanza turistico-promozionale, approvate dal Consiglio regionale, le cui modalità organizzative siano direttamente concordate con l'Assessorato regionale del turismo, sport, e beni culturali.

4. Sull'ammissibilità a contributo delle spese e sulla valutazione dell'interesse turistico-promozionale delle iniziative proposte decide l'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Beni Culturali, sentito il parere dell'Ufficio Regionale per il Turismo.

Art. 4.**Istruttoria e concessione dei contributi**

1. L'Ufficio regionale per il turismo provvede, entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, all'istruttoria delle stesse e alla formulazione del parere di cui al comma quattro dell'art. 3.

2. I contributi sono concessi con delibera della Giunta o del Consiglio regionale, in relazione ai rispettivi limiti di spesa di competenza.

Art. 5.**Liquidazione ed erogazione**

1. I contributi concessi a norma dell'art. 4 sono liquidati ed erogati, anche ratealmente, in relazione a particolari esigenze organizzative, previa presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute.

2. Sono considerati idonei i giustificativi costituiti da documenti fiscalmente regolari.

3. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

Art. 6.**Non cumulabilità dei contributi**

1. I contributi concessi in applicazione della presente legge con riferimento a manifestazioni sportive di particolare interesse turistico promozionale non sono cumulabili con eventuali contributi straordinari concessi ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85 concernente «Interventi a favore dello sport».

Art. 7.**Disposizioni finanziarie**

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 3.320 milioni, si provvede, per il 1992, mediante utilizzo dei fondi iscritti ai capitoli 62520 («Contributi e sussidi ad enti locali per attività nel settore del turismo e del tempo libero») e 64320 («Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero») del Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992.

2. A decorrere dal 1993 gli stessi oneri saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90: «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 8.**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 3 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 giugno 1992

LANIVI

92R0697

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1992, n. 32.

Finanziamento per l'anno 1992 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 come successivamente modificata ed integrata, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 30 del 7 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Autorizzazione di spesa**

1. Limitatamente all'anno finanziario 1992 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'applicazione della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, come successivamente modificata ed integrata, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1992 al capitolo 64660.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della Regione per l'anno 1992, concernente potenziamento degli impianti di risalita (Sviluppo economico - interventi settoriali - turismo - punto D.4.2.5).

4. A decorrere dall'anno 1993 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 2.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

Parte spesa

a) in diminuzione:

Cap. 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» L. 7.000.000.000

b) in aumento:

Cap. 64660 «Spese per il finanziamento del fondo regionale di rotazione per gli impianti di risalita e di connesse strutture di servizio. Legge regionale 15 luglio 1985, n. 46. Legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, art. 2, comma tre. Legge regionale 12 dicembre 1986, n. 69. Legge regionale 29 marzo 1988, n. 17. Legge regionale 24 giugno 1992, n. 32. L. 7.000.000.000

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 giugno 1992

LANIVI

92R0698

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1992, n. 33.

Disciplina degli interventi volti alla promozione del turismo verso la Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 30 del 7 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Generalità

1. Allo scopo di incrementare il movimento turistico verso il territorio valdostano, di favorire l'affermazione di una adeguata immagine turistica della Valle d'Aosta sul mercato nazionale ed internazionale, nonché di stimolare la destagionalizzazione e la diffusione sul territorio dei flussi turistici, la Regione provvede, direttamente o per mezzo di operatori turistici, vettori e, più in generale, organizzazioni ed enti pubblici e privati, a realizzare idonee iniziative pubbliche e promozionali con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Iniziative da attuare

1. Le iniziative di cui all'art. 1 sono approvate con delibere della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Regionale al Turismo, Sport e Beni Culturali, e consistono in:

a) effettuazione di campagne pubblicitarie sui mercati di origine dei flussi turistici, avvalendosi a tale scopo, congiuntamente o in alternativa, della stampa sia quotidiana che periodica, della radio, della televisione, del cinema e, in generale, di qualsiasi altro idoneo mezzo di comunicazione;

b) partecipazione a, o organizzazione di, mostre, fiere, esposizioni, manifestazioni, spettacoli e convegni aventi particolari riflessi sull'immagine turistica della Valle d'Aosta, sia in Italia che all'estero;

c) acquisto, edizione e produzione di materiale pubblicitario grafico e di mezzi audiovisivi;

d) studi, indagini e ricerche volti a raccogliere elementi utili per l'impostazione dell'attività promozionale e per la conoscenza, l'organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche regionali;

e) ogni altra iniziativa idonea a favorire l'incremento del movimento turistico verso la Regione e la migliore organizzazione e commercializzazione dell'offerta turistica valdostana.

Art. 3.

Iniziative all'estero

1. L'attività promozionale turistica all'estero è svolta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma due, del D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 concernente «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta».

Art. 4.

Iniziative attuate da enti subregionali

1. Le iniziative di cui ai punti a) e b) dell'art. 2, quando siano svolte al di fuori della Valle d'Aosta, sono di esclusiva competenza regionale; su richiesta della Regione, le Aziende di promozione turistica (A.P.T.) possono tuttavia collaborare alla realizzazione delle iniziative stesse, anche mediante l'impiego di proprio personale.

2. Le A.P.T. possono inoltre richiedere preventivamente all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali l'autorizzazione a realizzare direttamente talune iniziative promozionali straordinarie, in deroga a quanto disposto al comma uno, ove ricorrano particolari e comprovate esigenze di promozione dell'offerta turistica locale sui mercati di origine del flusso turistico.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive lire 13.100 milioni, si provvede, per il 1992, mediante utilizzo dei fondi iscritti ai capitoli 64100 («Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche»), 64120 («Spese per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative atte a migliorare l'offerta turistica»), 64140 («Spese per manifestazioni culturali d'interesse turistico») e 64180 («Spese per manifestazioni culturali di interesse turistico - Servizio rilevante ai fini I.V.A.») del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992.

2. A decorrere dal 1993 gli stessi oneri saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90: «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 giugno 1992

LANIVI

92R0699

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1992, n. 34.

Proroga e rifinanziamento per l'esercizio 1992 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 30 del 7 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Autorizzazione di spesa*

1. L'efficacia della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalità, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1992.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 350.000.000, graverà sul capitolo 64680 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma due si provvede mediante prelievo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso, concernente «Potenziamento impianti di risalità (sviluppo economico - settore turistico - punto D.4.2.5.)» della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

Art. 2.*Variazioni di bilancio*

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

Parte spesa*a) in diminuzione:*

Cap. 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti»
L. 350.000.000

b) in aumento:

Cap. 64680 «Contributi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalità. Legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87. Legge regionale 16 giugno 1988, n. 47. Legge regionale 24 giugno 1992, n. 34. L. 350.000.000

Art. 3.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonomia Valle d'Aosta.

Aosta, 24 giugno 1992

LANIVI

92R0700

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1992, n. 35.

Proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni d'acqua pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 30 del 7 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe quindicennali concesse con le leggi regionali 8 novembre 1956, n. 5, 30 gennaio 1962, n. 4 e 20 dicembre 1976, n. 67, è ulteriormente prorogata di quindici anni.

Art. 2.

1. Rimangono ferme ed applicabili alla prologa di cui alla presente legge le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le precedenti leggi regionali 8 novembre 1956, n. 5, 30 gennaio 1962, n. 4 e 20 dicembre 1976, n. 67.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonomia Valle d'Aosta.

Aosta, 24 giugno 1992

LANIVI

92R0701

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1992, n. 36.

Finanziamento degli interventi necessari a garantire il regolare funzionamento del collegamento funiviario Aosta-Pila.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 30 del 7 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare tutti gli interventi necessari a garantire il regolare funzionamento del collegamento funiviario Aosta-Pila.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi e a procedere agli adempimenti tecnici necessari all'attuazione degli interventi indicati al comma uno.

3. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire un miliardo, graverà sul capitolo 65550 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma tre si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1992 a valere sull'apposito accantonamento iscritto all'allegato n. 8 del bilancio stesso (cod. B.1.7).

5. A decorrere dal 1993 alla determinazione degli eventuali oneri si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta».

Art. 2.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

in diminuzione:

Cap. 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» L. 1.000.000.000

in aumento:

Cap. 65500 la cui denominazione viene così modificata: «Spese per garantire il regolare funzionamento del collegamento Aosta-Pila» L. 1.000.000.000

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 giugno 1992

LANIVI

92R0702

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1992, n. 22.

Integrazione della legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34 e successive modificazioni, concernente: «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 31 del 30 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34 «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» e successive modificazioni è aggiunto il seguente art. 2-bis:

«Art. 2-bis.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1992, in relazione alle caratteristiche peculiari del gruppo misto e alla necessità di garantire a ciascun componente, in attuazione dell'art. 19, terzo comma, del regolamento interno del consiglio regionale, il più efficace assolvimento del mandato consiliare, l'ufficio di presidenza dispone l'assegnazione di contributi al gruppo stesso tenuto conto delle diverse formazioni politiche che lo compongono.

2. L'assegnazione dei contributi di cui al primo comma può essere disposta anche in deroga ai criteri stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge, nel limite degli importi dei contributi previsti dalla tabella stessa per i gruppi di maggior consistenza numerica».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 25 luglio 1992

GIOVENZANA

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 giugno 1992.

Il termine di 30 giorni previsto dalla costituzione per l'apposizione del visto è scaduto il 19 luglio 1992.

92R0753

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1992, n. 3.

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 26 del 19 giugno 1992)

(Omissis).

92R0663

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1992, n. 5.

Norme sull'ordinamento della polizia municipale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 28 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta, in attuazione dell'art. 65 dello statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e della legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale, i principi generali dell'ordinamento del personale dei comuni addetto al servizio di polizia municipale.

Art. 2.

Potere regolamentare del comune nel settore della polizia municipale

1. I comuni, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni approvato con decreto del presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L e dalle leggi provinciali previste dal comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, emanano regolamenti per disciplinare il settore della polizia locale, urbana e rurale e per lo svolgimento del relativo servizio e la disciplina del personale ad esso addetto.

2. Ove non si proceda alla costituzione del Corpo di polizia municipale, i comuni provvedono ad integrare il regolamento organico del personale dipendente con apposite disposizioni per gli addetti al servizio di polizia municipale, nel rispetto della disciplina della funzione disposta dalle leggi provinciali ai sensi dell'art. 9, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 3.

*Collaborazione fra i comuni
per lo svolgimento del servizio di polizia municipale*

1. I comuni possono esercitare compiti di polizia municipale ed il relativo servizio anche in forma consortile o associata; possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi per il conseguimento di obiettivi comuni.

2. Il personale di polizia municipale può essere distaccato o comandato a svolgere le proprie funzioni presso altra amministrazione comunale per soddisfare esigenze di natura temporanea; in tal caso opera alle dipendenze dell'autorità locale dell'amministrazione suddetta mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali; i comuni interessati, anche mediante apposite convenzioni, disciplinano rimborsi o compensazioni reciproche.

Art. 4.

Dotazioni organiche dei servizi di polizia municipale

1. I comuni, nel definire i propri organici, prevedono specifiche dotazioni organiche per gli addetti ai servizi ed ai Corpi di polizia municipale, nei limiti posti dalla legislazione vigente e secondo parametri fissati dalle leggi provinciali di cui al comma 2 dell'art. 2 della presente legge.

Art. 5.

*Compiti dei comuni nel settore della formazione
e aggiornamento professionale*

1. I comuni, singoli o associati, o le loro associazioni rappresentative a livello provinciale, concorrono alla formazione e aggiornamento professionale del personale addetto al servizio di polizia municipale, nell'ambito degli accordi di livello provinciale inerenti la formazione dei dipendenti dei comuni, stipulati fra le organizzazioni sindacali e le associazioni rappresentative degli enti locali.

Art. 6.

Revisione regolamenti comunali

1. I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adottare o ad adeguare alle norme della presente legge e delle successive leggi provinciali i propri regolamenti riguardanti il personale addetto al servizio di polizia municipale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 19 luglio 1992

ANDREOLLI

Visto, Il commissario del Governo per la provincia di Trento: CALTABIANO

92R0743

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1992, n. 6.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 (primo provvedimento).

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 28 luglio 1992)*

(Omissis)

92R0744

Provincia di Bolzano**LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 1992, n. 18.**

Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 30 giugno 1992)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina gli adempimenti e le procedure amministrative nelle seguenti materie:

- a) la prevenzione incendi in tutte le attività soggette a controllo secondo la normativa statale in vigore;
- b) la sicurezza, la tutela contro l'inquinamento dell'aria e delle acque ed il contenimento del consumo energetico, in relazione agli impianti di riscaldamento ed agli edifici in cui sono installati, esclusi gli impianti di produzione del vapore.

Art. 2.

Regolamento di esecuzione

1. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, contenente le norme tecniche da osservare nelle opere e nelle maniere di cui all'art. 1, si applicano quelle stabilite in via generale dalla normativa in vigore.

Art. 3.

Concessione edilizia

1. I progetti prescritti per le nuove costruzioni e per l'ampliamento, la ristrutturazione, nonché il risanamento di edifici esistenti devono essere conformi alle norme tecniche vigenti nelle materie indicate all'art. 1.

2. Ad integrazione della domanda di concessione edilizia per nuovo impianto o costruzione, o per modifiche di impianti esistenti, ove prescritto dalle norme vigenti, vanno presentati agli uffici comunali competenti, prima dell'inizio dei lavori di costruzione o installazione:

- a) il progetto e la relazione tecnica relativi alle misure di prevenzione incendi;
- b) il progetto e la relazione tecnica dell'impianto termico, relativamente alle misure di sicurezza, alle misure per la tutela contro l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, nonché alle misure per il contenimento del consumo energetico.

3. Il progetto e la relazione tecnica di cui al comma 2 devono essere redatti in conformità alle disposizioni fissate con regolamento di esecuzione.

4. La presentazione del progetto e della relazione tecnica di cui al comma 2 produce gli stessi effetti della domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi e della domanda di autorizzazione all'installazione d'impianti termici.

5. La concessione edilizia viene integrata con l'annotazione della presentazione delle documentazioni relative alla prevenzione incendi ed agli impianti termici, se prescritte, ed autorizza il richiedente ad eseguire tutte le costruzioni e impianti in essa indicati.

6. Per gli interventi da effettuarsi sugli edifici o agli impianti, per i quali non sia prescritta la concessione edilizia, compresi gli interventi di adattamento dell'edificio alle norme vigenti nelle materie indicate all'art. 1, la conformità alle norme tecniche dell'intervento previsto è attestata da un tecnico iscritto al relativo collegio od ordine professionale. Tale attestazione deve essere depositata, assieme al progetto, ove prescritto, prima dell'inizio dei lavori, presso il comune competente, il quale certifica l'avvenuto deposito.

7. Il progettista ed il committente, ciascuno limitatamente al proprio ambito di competenza, sono direttamente responsabili della corretta applicazione delle norme di prevenzione incendi e delle norme relative agli impianti termici.

8. Il sindaco può in ogni momento chiedere la consulenza tecnica e l'esecuzione di controlli all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi o ai competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente, qualora trattasi di problemi connessi con la tutela da inquinamenti. L'ufficio interessato riferisce mediante relazione tecnica al sindaco. Le determinazioni dell'ufficio hanno carattere vincolante. Il sindaco può in ogni momento chiamare a partecipare alle sedute della commissione edilizia esperti riconosciuti nel settore della prevenzione incendi, nonché degli impianti termici.

9. Il comune invia tempestivamente all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi all'ordine del giorno della commissione edilizia comunale, se in esso sono trattati progetti per edifici o impianti di cui al comma 2.

Art. 4.

Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori l'impresa costruttrice o installatrice deve depositare presso il comune competente una dichiarazione attestante che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la relazione tecnica e che sono state rispettate le prescrizioni vigenti nelle materie di cui all'art. 1.

2. La conformità dell'opera alle norme di cui all'art. 1 nei casi prescritti dalla legge deve essere attestata da verbale di collaudo eseguito da un tecnico iscritto al collegio od ordine professionale.

3. Il progettista, l'impresa esecutrice dei lavori, il committente e nei casi previsti il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno limitatamente al proprio ambito di competenza, sono direttamente responsabili della corretta applicazione delle norme di prevenzione incendi e delle norme relative agli impianti termici.

Art. 5.

Licenza d'uso

1. Il sindaco rilascia la licenza d'uso dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità ovvero, ove prescritto, il verbale di collaudo, di cui all'art. 4 per gli edifici e impianti.

2. La licenza d'uso è comprensiva delle certificazioni previste dalle norme vigenti nelle materie indicate all'art. 1, fatte salve quelle di esclusiva competenza di organi dello Stato.

3. Il sindaco può in ogni momento chiedere la consulenza o un'ispezione di controllo all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi o ai competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente quando trattasi di problemi connessi con la tutela da inquinamenti.

4. In caso di constatata inosservanza delle norme di cui all'art. 1 il sindaco nega la licenza d'uso.

5. Per le attività e gli impianti da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, deve essere inviata a cura della ditta installatrice, o del collaudatore, all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi, una scheda tecnica dell'opera e dell'impianto di cui all'art. 1, contenente i dati di riconoscimento e le principali caratteristiche.

6. La licenza d'uso ha validità, ai sensi del presente articolo, fintanto che non vengano modificate sostanzialmente le condizioni costruttive, impiantistiche, di deposito e lavorazione di sostanze pericolose e non vengano superati i limiti massimi di affollamento autorizzati.

Art. 6.

Controlli

1. L'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi effettua controlli a campione dei progetti depositati nei comuni, nonché ispezioni delle costruzioni e installazioni in corso e di quelle ultimate, prima del rilascio della licenza d'uso, riferendo al sindaco competente in caso di accertamento di inosservanza delle norme della presente legge.

2. L'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento sui progetti inoltrati su propria richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stata comunicata la determinazione o senza che l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà del comune di procedere indipendentemente dall'acquisizione della relazione tecnica dell'ufficio.

3. In caso di accertata inosservanza delle norme concernenti le materie di cui all'art. 1, il sindaco ottempera al proprietario o al titolare dell'attività di eseguire i lavori necessari per l'eliminazione delle inosservanze entro i tempi tecnici necessari.

4. In tutti gli edifici ed impianti per i quali è già stata rilasciata la licenza d'uso, l'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi e, relativamente a problemi connessi con gli inquinamenti, i competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente possono effettuare ispezioni e controlli e richiedere la documentazione tecnica e le informazioni necessarie ai fini della vigilanza.

5. I funzionari tecnici incaricati del servizio ispettivo relativamente alle materie di prevenzione incendi, nonché alla sicurezza ed al contenimento energetico degli impianti di riscaldamento ricevono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con le attribuzioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, n. 474, integrato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197.

6. In caso di constatata inosservanza o carenza di applicazione delle norme vigenti nelle materie di cui all'art. 1, il funzionario rilascia al responsabile o al conduttore o al proprietario dell'impianto copia del verbale di ispezione contenente le prescrizioni secondo le norme e le modalità di cui all'art. 16 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41. Qualora le verifiche necessitino di analisi o di valutazioni d'esiguità non immediata, le eventuali prescrizioni vengono notificate al proprietario dell'impianto dall'ufficio competente. Copia del verbale viene trasmessa dall'ufficio al sindaco competente, se le prescrizioni in esse contenute comportano adempimenti per il comune.

7. Per determinati controlli da effettuarsi periodicamente sugli impianti di riscaldamento al fine di misurare che i prodotti della combustione non superino i valori limite fissati dalle leggi vigenti, per verificare i dispositivi per la tutela delle acque da inquinamento e lo stato generale dell'impianto, possono essere incaricati, mediante deliberazione della Giunta provinciale, gli spazzacamini. L'attività di controllo e verifica degli spazzacamini è sottoposta alla vigilanza dell'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi e dell'ufficio tutela dell'aria. Le tariffe da applicarsi per l'attività di controllo e verifica degli spazzacamini devono essere approvate dalla Giunta provinciale. Nel caso gli uffici provinciali competenti constataino irregolarità o violazioni di legge nell'attività di controllo e verifica degli spazzacamini, a carico dello spazzacamino responsabile si applica una sanzione amministrativa pari a dieci fino a venti volte la tariffa di controllo dell'impianto in questione e, in caso di recidiva, la Giunta provinciale revoca allo spazzacamino l'autorizzazione ad eseguire le verifiche di cui al presente comma.

Art. 7.

Condizione degli impianti e degli stabilimenti

1. Il proprietario o conduttore dell'edificio o dell'impianto deve assicurare una regolare ed idonea manutenzione al fine di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di sicurezza e regolarità di funzionamento.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, vengono individuati gli impianti, la cui manutenzione deve essere eseguita mediante verifiche periodiche da parte di personale qualificato. Su apposito libretto di manutenzione vengono annotate le anomalie o i difetti riscontrati e tutte le riparazioni o sostituzioni effettuate, escluse quelle di materiale di facile consumo. ogni annotazione deve recare la data, la firma ed i dati di identificazione di chi ha eseguito la verifica.

Art. 8.

Abilitazione alla conduzione di impianti termici

1. Il personale addetto alla conduzione di un impianto di riscaldamento di potenzialità al focolare superiore al 232 kw deve essere conseguito il patentino di abilitazione, che viene rilasciato al termine di un corso, previo superamento dell'esame finale.

2. I titolari del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono abilitati anche alla conduzione di impianti termici e, a richiesta, possono ottenere dall'ufficio competente il rilascio del patentino di conduzione degli impianti termici.

3. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, vengono fissate le norme relative all'istituzione dei corsi, la durata di essi, le modalità di ammissione, i programmi e le norme concernenti gli esami.

4. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, vengono ordinate periodicamente revisioni parziali o generali del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti.

5. Presso l'Ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi viene istituito un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici a norma dei precedenti commi.

6. Non è tenuto agli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 3 e 5, chi abbia conseguito il patentino ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, ed ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22.

Art. 9.

Recipienti a pressione

1. Tutti i recipienti a pressione esonerabili secondo le vigenti norme inseriti negli impianti di riscaldamento, sono esonerati dalle verifiche periodiche, qualora la ditta installatrice o collaudatore dell'impianto certifichi nel verbale di collaudo che gli stessi sono correttamente calcolati e installati nell'impianto.

2. I recipienti a pressione, non esonerabili dalle verifiche secondo le norme vigenti, inseriti negli impianti di riscaldamento, devono essere notificati all'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi, a cura della ditta installatrice. Il collaudatore deve registrare nel verbale di collaudo l'avvenuta notifica.

Art. 10.

Attribuzioni in materia di prevenzione incendi e di impianti termici

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge è affidata all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi e limitatamente alle norme concernenti la tutela da inquinamenti ai competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente.

2. L'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi esercita in materia di prevenzione incendi, nonché nelle materie relative alla sicurezza ed al contenimento di consumo energetico degli impianti di riscaldamento, le seguenti funzioni:

- a) elabora ed aggiorna le norme tecniche e procedurali;
- b) elabora ed aggiorna la raccolta della normativa tecnica anche sulla base di risultati acquisiti da indagini svolte in occasione di incendi;
- c) formula pareri ed espleta attività di consulenza;

d) promuove corsi di specializzazione e di aggiornamento per liberi professionisti e per operatori specializzati in materia;

e) espleta attività di informazione e divulgazione nella materia di competenza;

f) rilascia pareri, esegue ispezioni, in cooperazione con il Commissariato del Governo, la questura, l'ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Art. 11.

Commissione tecnica per la prevenzione incendi e la protezione civile

1. È istituita la commissione tecnica per la prevenzione incendi e la protezione civile, composta:

a) dal direttore della ripartizione provinciale per la protezione antincendi e civile, come presidente;

b) dal direttore dell'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi;

c) da un rappresentante dell'Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige;

d) dal comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano;

e) dal direttore della ripartizione provinciale per l'edilizia e il servizio tecnico;

f) dal direttore dell'ufficio provinciale per la protezione civile;

g) dal direttore dell'ufficio provinciale per la tutela dell'aria;

h) dal direttore dell'ufficio provinciale sicurezza del lavoro;

i) da un tecnico libero professionista che abbia particolare esperienza nelle materie di cui all'art. 1, designato dagli ordini professionali della provincia di Bolzano.

2. Il presidente della commissione tecnica può invitare a partecipare alle sedute esperti nei settori di interesse.

3. La commissione tecnica è nominata dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura. Per ogni membro effettivo viene nominato un membro supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato in servizio presso l'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi.

4. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistente in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. A tal fine i direttori degli uffici di cui al comma 1 possono essere rappresentati da altro funzionario addetto ai medesimi.

5. Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettano, i compensi ed il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa.

Art. 12.

Compiti della commissione tecnica per la prevenzione incendi e la protezione civile

1. Spetta alla commissione tecnica per la prevenzione incendi e la protezione civile:

a) esprimere valutazioni tecniche su problemi complessi o controversi in materia di prevenzione incendi, di impianti termici, e di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

b) decidere sui ricorsi in materia di prevenzione incendi e impianti termici, contro le prescrizioni dell'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi e dei sindaci;

c) concedere deroghe alle norme prevenzione incendi nei casi previsti dalla vigente legislazione;

d) esercitare i compiti previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

2. I compiti e le funzioni della commissione tecnica comprendono anche quelli previsti per il comitato tecnico di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

3. I compiti e le funzioni del consiglio tecnico si estendono anche al trasporto di sostanze pericolose.

Art. 13.

Sanzioni

1. Nei casi di persistente inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6, viene applicata da parte del sindaco territorialmente competente a carico della persona responsabile la sanzione amministrativa da L. 5.000.000 a L. 10.000.000. Per edifici già abitati o attività in corso il sindaco può ordinare la chiusura o la cessione dell'attività.

2. La concessione da parte della provincia di eventuali contributi previsti per la realizzazione di impianti o costruzioni di cui alla presente legge, è subordinata al rispetto delle norme della legge medesima.

3. Sono fatte salve le sanzioni di cui all'art. 16, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

4. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

5. Colui che viola le norme relative agli impianti termici o non esegue in tempo utile le prescrizioni legalmente impartite dall'ufficio competente è soggetto ad una sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 500.000. Tali importi vengono raddoppiati qualora gli impianti abbiano una potenzialità al focolare superiore a 350 kw.

Art. 14.

1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, è inserito il seguente articolo 25-bis:

«Art. 25-bis

Piano di sicurezza

1. Il piano di sicurezza, previsto dalle norme vigenti, è tenuto in cantiere al fine della sua diretta applicazione per essere esibito agli ispettori del lavoro dell'ufficio provinciale sicurezza del lavoro, in sede di controllo ispettivo.

2. Per lavori edili, di scavo e in sotterraneo la cui durata preventivata è maggiore di 2 anni, il piano di sicurezza deve essere trasmesso all'ufficio provinciale sicurezza del lavoro prima dell'inizio dei lavori di allestimento del cantiere.

3. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni previste dal piano di sicurezza è affidata all'ufficio provinciale sicurezza del lavoro, che la esercita mediante i propri ispettori del lavoro, secondo le modalità previste dagli articoli 16, 18 e 26 della presente legge.

2. Il comma 8 dell'art. 22 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, è sostituito dal seguente:

«8. L'iscrizione nell'elenco provinciale può avvenire altresì previa regolare e proficua frequenza di corsi specificati organizzati dall'amministrazione provinciale, o da questa approvati, con programma conforme ai contenuti previsti per l'esame di cui al comma 2. La regolare e proficua frequenza è attestata dal direttore del corso. L'attestazione di proficua frequenza di corsi analoghi, effettuati in altre regioni italiane o in altri Stati della Comunità Europea, dà titolo per l'iscrizione nell'elenco provinciale».

Art. 15.

Personale

1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo generale del personale provinciale è aumentata di:

- a) 2 unità nella VII qualifica funzionale;
- b) 21 unità nella VI qualifica funzionale;
- c) 3 unità nella IV qualifica funzionale.

2. Il laboratorio prove materiali della provincia viene dotato delle strutture e attrezzature prescritte dai decreti del Ministero dell'interno del 26 giugno 1984 e 26 marzo 1985 ai fini del riconoscimento di legge per l'esecuzione di prove e classificazioni di reazioni al fuoco dei materiali.

Art. 16.

Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30, è così sostituito:

«1. Il comandante e il vice comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano sono nominati dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, scegliendoli fra il personale avente i requisiti di cui all'art. 16. Ove le relative funzioni non vengano attribuite al direttore della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile o al suo sostituto, la nomina viene conferita per la durata prevista per gli incarichi di direttore di ufficio».

2. Il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30, è così sostituito:

«1. Qualora il comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano sia persona diversa dal direttore della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile, gli spetta in aggiunta al trattamento economico attribuito una indennità di funzione pari al 90% dell'indennità di funzione spettante ai direttori di ripartizione. Al vicecomandante del corpo è corrisposta un'indennità di funzione pari al 50% di quella spettante al comandante».

3. Il comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano esercita nei confronti degli appartenenti al corpo stesso le funzioni che la vigente legislazione attribuisce al diretto superiore.

4. Colui che alla data di entrata in vigore della presente legge esplica le funzioni di comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano conserva le stesse a tempo indeterminato e mantiene il trattamento economico in atto.

Art. 17.

Norme transitorie

1. Le domande già presentate ai competenti uffici prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai fini del rilascio di pareri, di certificazioni, di licenze e autorizzazioni, sono istruite ed evase dagli stessi uffici in base alla previgente normativa, a meno che gli interessati non le ritirino e si avvalgano delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. I certificati di prevenzione incendi già rilasciati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli che saranno eventualmente rilasciati ai sensi del comma precedente, vengono trasmessi d'ufficio al comune competente ed allegati alla licenza d'uso.

3. Gli impianti termici i cui progetti e relazioni tecniche sono stati a suo tempo notificati all'Associazione nazionale per il controllo della combustione — A.N.C.C. — sono da considerarsi in regola se conformi alla documentazione di progetto. Se questi impianti risultano difformi da tale documentazione o se vi sono state apportate modifiche rilevanti, i proprietari devono presentare ai sindaci dei comuni competenti una documentazione tecnica, conformemente alle procedure previste dalla presente legge.

Art. 18.

Norme finali

1. La legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22, nonché tutte le norme provinciali incompatibili con la presente legge sono abrogate.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 11, comma 5, valutati in lire 2 milioni all'anno, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992, che presenta sufficiente disponibilità, e con gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. Alla copertura delle maggiori spese per il personale derivanti dagli articoli 15 e 16, valutate in lire 150 milioni per l'anno 1992 ed in lire 1.000 milioni all'anno a decorrere dal 1993, si provvede: per l'anno 1992 mediante riduzione per lire 150 milioni del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (pariuta n. 8 dell'allegato n. 3 del bilancio); per il biennio 1993-1994 mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto alla sezione 8, settore 8.5, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1992-1994; per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci della provincia.

Art. 20.

Variazioni al bilancio 1992

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 giugno 1992

DURNWALDER

Visto, Il commissario del Governo per la Provincia - Il vice prefetto vicario
PAPPALARDO

92R0686

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 1992, n. 19.

Modifiche della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, concernente l'istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 30 giugno 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 5 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, è così sostituito:

«Art. 5.

1. Il soprintendente provinciale ai beni culturali autorizza la denominazione di strade e piazze pubbliche, l'intitolazione di edifici pubblici e l'erezione in luogo pubblico o aperto al pubblico, di monumenti. Contro il provvedimento del soprintendente è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla data della loro notifica o comunicazione. La giunta provinciale decide, sentita la consulta per l'etnografia e la toponomastica.

2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata al nome di persone decedute da meno di dieci anni.

3. Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente, ad eccezione di quelli situati nei cimiteri o dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o benefattori o dedicati ai caduti in guerra, può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone decedute da meno di dieci anni.

4. La Giunta provinciale può consentire deroghe alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, quando la intitolazione o la dedica viene fatta a persone particolarmente benemerite per la collettività.

Art. 2.

1. Dopo l'art. 5 della legge provinciale n. 26/1975, è inserito il seguente art. 5-bis:

«Art. 5-bis.

1. Il soprintendente provinciale ai beni culturali individua i beni di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico da assoggettarsi a tutela specifica. Tale provvedimento ha valore di proposta per la dichiarazione di vincolo del bene culturale.

2. La proposta di dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, del bene. Dalla data di notificazione, la proposta di dichiarazione produce gli stessi effetti della dichiarazione di vincolo del bene culturale fino al giorno di emanazione del provvedimento definitivo da parte della Giunta provinciale.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della proposta di dichiarazione, il proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, possono presentare ricorso alla Giunta provinciale.

4. Il provvedimento di vincolo del bene culturale deve essere adottato dalla Giunta provinciale entro centottanta giorni dalla notificazione della relativa proposta, a pena di decadenza degli effetti della proposta stessa.

5. La dichiarazione del vincolo del bene culturale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e notificata, entro trenta giorni dalla sua adozione, al proprietario, possessore o detentore del bene vincolato.

6. Quando la notificazione individuale risulti difficile per il rilevante numero dei proprietari o vi sia difficoltà nella loro identificazione, il Presidente della Giunta provinciale ha facoltà di procedere per mezzo di pubblica affissione per la durata di 30 giorni all'albo del comune, nel cui territorio è ubicato il bene culturale da tutelare.

Art. 3.

1. Dopo l'art. 5-bis della legge provinciale n. 26/1975, inserito dall'art. 2 della presente legge, è inserito il seguente art. 5-ter:

«Art. 5-ter.

1. La Giunta provinciale, sentita la consulta per le antichità e le belle arti, può concedere al proprietario o amministratore di un bene assoggettato a vincolo un contributo per coprire gli oneri aggiuntivi indotti dagli interventi di restauro o di conservazione sullo stesso, riconoscendo anche prestazioni proprie.

Art. 4.

1. Per l'adempimento delle funzioni di cui alla presente legge, le dotazioni organiche del ruolo generale del personale provinciale sono aumentate di tre unità nella settima qualifica funzionale, di due unità nella sesta qualifica funzionale, di un'unità nella quarta qualifica funzionale e di un'unità nella terza qualifica funzionale.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura della maggiore spesa per il personale derivante dall'art. 4, valutata in lire 140 milioni a carico dell'esercizio 1992, si provvede mediante riduzione per pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 (partita n. 2 dell'allegato n. 3 al bilancio).

2. Alla copertura della maggiore spesa a carico degli esercizi successivi valutata in lire 280 milioni all'anno si provvede: per il biennio 1993-1994 mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto alla sezione 1, settore 1.2., lettera b.1), del bilancio pluriennale 1992-1994, e per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci della Provincia.

Art. 6.

Variazioni al bilancio 1992

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 giugno 1992

DURNWALDER

Visto, Il commissario del Governo per la Provincia - Il vice prefetto vicario
PAPPALARDO

92R0687

LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1992, n. 20.**Riassetto finanziario di imprese funiviarie.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 7 luglio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini del riassetto finanziario di imprese che gestiscono in zone non ad alta vocazione turistica impianti a fune in servizio pubblico, la Giunta provinciale può intervenire mediante la concessione di mutui agevolati al tasso minimo del cinque per cento — esclusi gli oneri accessori e le eventuali spese — e della durata massima di sei anni, compreso il periodo di preammortamento; l'ammontare del mutuo non può eccedere l'indebitamento complessivo del richiedente.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 la Provincia mette a disposizione di istituti di credito appositi fondi per la cui gestione si applica quanto disposto dalla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9.

3. I criteri applicativi, le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 2.

1. Per l'applicazione della presente legge sono utilizzati gli stanziamenti del bilancio provinciale destinati all'attuazione della legge provinciale n. 9/1991.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 giugno 1992

DURNWALDER

Visto, Il commissario del Governo per la Provincia - Il vice prefetto vicario
PAPPALARDO

92R0688

LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1992, n. 21.**Salvaguardia del patrimonio abitativo e della ricettività turistica.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 7 luglio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 18-bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito dall'art. 21 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e sostituito dall'art. 27 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, è così sostituito:

«3. La riserva del 60% non si applica:

a) se dopo la detrazione di 1000 metri cubi per la costruzione della propria abitazione stabile da parte di famiglie aventi nel comune di residenza anagrafica o il posto di lavoro stabile, la cubatura restante realizzabile nel lotto non supera 250 metri cubi;

b) se la nuova cubatura è destinata all'ampliamento razionale di una esistente azienda produttiva o di prestazione di servizi;

c) se la nuova cubatura realizzabile sul singolo lotto continuo o comparto edificatorio risulti inferiore al 30% della cubatura esistente;

d) per l'ampliamento della propria abitazione nella misura massima di 250 metri cubi.

Art. 2.

1. Dopo l'art. 18-bis della legge provinciale n. 15/1972, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 18-ter.

«Art. 18-ter.**Salvaguardia del patrimonio abitativo**

1. La cubatura di edifici esistenti già destinati ad abitazione non può essere ridotta sotto il limite del 60% della cubatura dell'intero edificio. Tale disposizione non si applica in caso di ampliamento razionale di esistenti aziende produttive o di prestazione di servizi».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 18-ter della legge provinciale n. 18-ter della legge provinciale n. 15/1972, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 18-quater:

«Art. 18-quater.

Salvaguardia della ricettività turistica

1. Al fine di salvaguardare la ricettività turistica nel territorio provinciale, gli edifici sede di esercizi ricettivi esistenti non possono essere destinati ad uso diverso. Il divieto di cambiamento della destinazione d'uso non opera qualora la cubatura dell'intero edificio venga trasformata in alloggi convenzionati ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito dall'art. 11 della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, e modificato dall'art. 31 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, o venga destinata ad attività di prestazione di servizi. Le grandi strutture di vendita di cui all'art. 18 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, ed i centri commerciali al dettaglio definiti nel regolamento di esecuzione della citata legge provinciale, sono ammessi solo nelle aree comprese in zone residenziali.

2. Sono considerati esercizi ricettivi quelli di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.

3. Nel regolamento di esecuzione della presente legge può essere previsto l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande esistenti in zone edificabili per i quali a tale scopo è necessario derogare agli indici di edificazione stabiliti dal piano urbanistico comunale.

4. La concessione edilizia per l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi ai sensi del comma 3 è condizionata alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha durata ventennale. Decorso tale termine il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario».

Art. 4.

1. Il comma 5 dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale, approvato con decreto del presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, sostituito dall'art. 5 della legge provinciale n. 1/1978, e successivamente sostituito dall'art. 8 della legge provinciale 19 aprile 1982, n. 16, e modificato dall'art. 5 della legge provinciale n. 45/1983, è così sostituito:

«5. I comuni con proprio regolamento determinano quella parte del contributo di concessione che è commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria. Il contributo di urbanizzazione è variabile tra il 5 ed il 10% del costo di costruzione per metro cubo di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale n. 1/1978. Nel regolamento sono definite le modalità di pagamento, inclusa la possibilità della rateizzazione. L'intero contributo deve essere comunque versato prima del rilascio della licenza d'uso. Nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale n. 15/1972, sostituito dall'art. 20 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, possono essere stabiliti per le zone di espansione per l'edilizia residenziale e per insediamenti produttivi maggiori oneri per l'urbanizzazione primaria, al fine di consentire la copertura dell'intera spesa delle relative opere».

Art. 5.

1. L'art. 6 della legge provinciale n. 1/1978, modificato dall'art. 11 della legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3, è così sostituito:

«Art. 6.

Determinazione del contributo sul costo di costruzione

1. La quota parte del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione è variabile dal 5 al 20% del costo di costruzione per metro cubo di cui al comma 3 dell'art. 2 e viene determinata dalla Giunta provinciale nel regolamento di esecuzione della presente legge, tenendo conto della destinazione e dell'ubicazione delle costruzioni.

2. Agli effetti della presente legge e dell'ordinamento urbanistico provinciale si distinguono le seguenti destinazioni d'uso di costruzioni:

- a) abitazione;
- b) attività terziarie eccettuato il commercio;
- c) commercio al dettaglio;
- d) attività produttive e commercio all'ingrosso;
- e) agricoltura;
- f) opere di interesse pubblico.

3. Considerato che solo un'esigua parte del territorio provinciale è suscettibile di utilizzazione edificatoria, anche i cambiamenti di destinazione d'uso nell'ambito delle categorie di cui al comma 2 sono urbanisticamente rilevanti e quindi il cambiamento di destinazione d'uso di costruzioni esistenti, anche se attuato senza interventi edilizi, è considerato variante essenziale ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e, se attuato senza concessione edilizia, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di costruzione delle parti dell'opera abusivamente trasformate, stabilito in base all'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, modificato dall'art. 53 della legge provinciale 24 gennaio 1980, n. 34.

4. Comuni dichiarati economicamente depressi in base al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale possono rinunciare interamente o parzialmente alla riscossione del contributo sul costo di costruzione per aziende di prestazioni di servizi rilevanti per lo sviluppo economico del territorio comunale».

Art. 6.

1. L'art. 7 della legge provinciale n. 1/1978, sostituito dall'art. 11 della legge provinciale n. 14/1985, e modificato dall'art. 31 della legge provinciale n. 47/1988, è così sostituito:

«Art. 7.

Edilizia convenzionata

1. Per gli interventi di edilizia abitativa fuori dalle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, il contributo di concessione è ridotto alla quota per gli oneri di urbanizzazione qualora il concessionario si impegni, a mezzo di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo, a costruire abitazioni di standard popolare ed economico e ad alienarle o locarle a famiglie di cui al comma 3.

2. Il canone di locazione non deve essere superiore al 4% del costo convenzionale dell'abitazione. Il costo convenzionale dell'abitazione si compone:

- a) del costo di costruzione per metro quadrato determinato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 e commisurato alla superficie convenzionale di cui all'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
- b) il costo dell'area la cui incidenza massima non deve superare il 30% del costo di costruzione di cui alla lettera a);
- c) degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi di legge.

3. Il vincolo di cui al comma 1 deve garantire, per 10 anni l'occupazione effettiva dell'abitazione a scopo abitativo primario da parte di famiglie aventi al momento del rilascio della concessione edilizia la residenza anagrafica in un comune della provincia, i cui componenti non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia stessa, in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro. L'occupazione effettiva dell'abitazione a scopo abitativo primario deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio della licenza d'uso ed entro lo stesso termine la famiglia che occupa l'abitazione deve stabilire la residenza anagrafica nel comune. Qualora per un'abitazione convenzionata ai sensi del comma 1 vengano concesse agevolazioni edilizie, il vincolo è esteso a 20 anni.

4. In base alla convenzione o all'atto unilaterale d'obbligo viene annotato nel libro fondiario il vincolo di locare o alienare l'abitazione a persone residenti in un comune della provincia ai sensi del comma 3. L'annotazione viene richiesta dal sindaco a spese del concessionario. Costituisce elemento essenziale degli atti contrattuali l'obbligo di comunicare tempestivamente al comune ogni fatto rilevante in ordine agli impegni assunti. Ogni pattuizione stipulata in violazione degli impegni assunti ai sensi dei commi 1 e 3 è nulla; in ordine ai canoni di locazione la nullità colpisce la parte eccedente.

5. Nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo devono essere previste le sanzioni per i casi di violazione degli impegni assunti inoltre, nella convenzione il concessionario deve acconsentire che, qualora l'occupazione dell'abitazione a scopo abitativo primario non avvenga entro il termine di cui al comma 3, l'abitazione venga messa, con decreto del presidente della Giunta provinciale, a disposizione dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata, il quale diventa in tal modo locatario. L'Istituto deve rilasciare l'abitazione qualora il proprietario dimostri la necessità di destinare l'abitazione al fabbisogno proprio, del coniuge o di parenti od affini in linea retta entro il secondo grado.

6. I comuni sono tenuti a tenere un pubblico registro delle abitazioni convenzionate, distinguendo le abitazioni soggette al vincolo decennale da quelle soggette al vincolo ventennale. A tale scopo l'amministrazione provinciale comunica ai comuni i nominativi dei beneficiari delle agevolazioni edilizie.

7. Le abitazioni convenzionate possono essere utilizzate anche per case-albergo per lavoratori, studenti e portatori di handicap, nonché per comunità-alloggio ed alloggi protetti.

8. Previo nulla osta del sindaco, se il vincolo è decennale, o previo nulla osta del direttore della competente ripartizione dell'amministrazione provinciale, le abitazioni convenzionate possono essere alienate anche a soggetti diversi da quelli di cui al comma 3, purché l'acquirente assuma gli impegni derivanti dalla convenzione o dall'atto unilaterale d'obbligo. Per l'alienazione all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata o al comune non è richiesto alcun nulla osta.

9. Con le modalità di cui al comma 8 possono essere effettuate nell'immobile vincolato permuta, divisioni, conguagli divisionali, movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali.

10. Il nulla osta di cui ai commi 8 e 9 deve essere rilasciato dal sindaco o dal direttore di ripartizione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda. In caso di mancato rilascio del nulla osta entro il termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, rimanendo il dichiarante comunque responsabile dell'osservanza dell'obbligo che gli alloggi possono essere occupati esclusivamente da famiglie di cui al comma 3.

11. Decorso il periodo di 10 anni di cui al comma 3, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario. Se si tratta di abitazioni per le quali siano state concesse agevolazioni edilizie provinciali, il nulla osta per la cancellazione del vincolo, nonché dell'eventuale ipoteca nel libro fondiario, viene rilasciato dal direttore della competente ripartizione dell'amministrazione provinciale dopo il decorso dei 20 anni di cui al comma 3 rispettivamente dopo l'eventuale revoca dell'agevolazione edilizia.

12. Se l'abitazione convenzionata durante il periodo di validità del vincolo dovesse rendersi libera, essa deve essere occupata entro 6 mesi da una famiglia con i requisiti di cui al comma 3. Decorso tale termine si applica il comma 5.

13. Ai residenti in provincia sono parificati gli emigrati all'estero, residenti prima dell'emigrazione in un comune della provincia, e i loro coniugi non legalmente separati e figli, i quali si impegnano ad occupare l'alloggio convenzionato e a stabilire ivi la loro residenza anagrafica entro un anno dalla data di rilascio della licenza d'uso.

14. Per il caso dell'occupazione dell'abitazione convenzionata, soggetta ai vincoli di cui al comma 3, da parte di persone non aventi diritto nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo, deve essere prevista una sanzione pecuniaria nella misura del costo di costruzione dell'abitazione di cui alla lettera a), del comma 2. Se l'abitazione convenzionata, abusivamente occupata, non viene sgomberata entro 6 mesi dall'accertamento e dalla contestazione dell'occupazione abusiva, viene applicata un'ulteriore sanzione pecuniaria di pari misura. Per la riscossione delle sanzioni pecuniarie previste nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo, si applica l'art. 12 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4.

Art. 7.

1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale n. 1/1978, è inserito il seguente art. 8-bis:

«Art. 8-bis.

Adeguamento di edifici esistenti

1. I volumi tecnici di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 8 e le opere necessarie per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione degli incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche, possono essere realizzati in deroga agli indici di edificazione contenuti in piani urbanistici comunali o di attuazione e sono esenti dal contributo di concessione di cui all'art. 2.

2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile, nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare ed i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

3. In caso di trasformazione in abitazioni di vani esistenti, già destinati a scopi diversi, vengono applicati gli standard in materia di igiene e sanità fissati per gli interventi di recupero.

Art. 8.

1. L'art. 9 della legge provinciale n. 1/1978, modificato dall'art. 9 della legge provinciale 19 aprile 1982, n. 16, e dall'art. 11 della legge provinciale n. 3/1986, è così sostituito:

«Art. 9.

Concessione relativa ad opere od impianti non destinati alla residenza

1. Nelle zone per insediamenti produttivi per la costruzione di opere o impianti destinati ad attività produttive, al commercio all'ingrosso o alla prestazione di servizi, la concessione comporta esclusivamente la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria.

2. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche o al commercio al dettaglio comporta la corresponsione del contributo di cui al comma 2 dell'art. 2, determinato ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge.

3. In caso di impianti con luce netta interna dei singoli piani superiori a 3 metri viene computata esclusivamente l'altezza di 3 metri per ogni piano.

4. Nelle zone residenziali e nel verde agricolo per il volume destinato alle attività produttive o al commercio all'ingrosso, il contributo sul costo di costruzione ed il contributo di urbanizzazione secondaria non sono dovuti se il richiedente la concessione mediante atto unilaterale d'obbligo autorizza il comune ad annotare nel libro fondiario il vincolo di costruzione destinata ad impianto produttivo. Il vincolo deve essere annotato prima del rilascio della licenza d'uso a cura del comune e a spese del concessionario».

Art. 9.

1. L'art. 37 della legge provinciale n. 47/1988, concernente l'integrazione dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale, è così sostituito:

«Art. 37.

1. Fabbricati rurali esistenti nel verde agricolo alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, non più utilizzati per la conduzione di aziende agricole, possono essere trasformati nei limiti della cubatura esistente in abitazioni convenzionate ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, a condizione che siano situati ad una distanza inferiore a 300 m dal prossimo centro edificato, delimitato ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e che vengano allacciati alla rete idrica ed alla fognatura comunale. La relativa concessione viene rilasciata su conformi pareri da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e della commissione urbanistica provinciale, da esprimere entro il termine perentorio di 60 giorni».

Art. 10.

1. Il comma 2 dell'art. 34 della legge provinciale n. 15/1972, sostituito dall'art. 1 della legge provinciale n. 3/1986, è così sostituito ed inoltre vengono aggiunti i seguenti commi 3, 4 e 5:

«2. Sono considerate zone di completamento per insediamenti produttivi quelle zone produttive che al momento dell'entrata in vigore della presente legge risultano utilizzate al 75% per scopi aziendali. In queste zone produttive oltre alle aziende artigianali, industriali e di commercio all'ingrosso sono ammesse tutte le altre aziende per prestazioni di servizi. Il commercio al dettaglio è ammesso esclusivamente nell'ambito di cui al comma 13 dell'art. 35-bis.

3. Sono considerate zone di espansione per insediamenti produttivi quelle zone produttive che non sono utilizzate a scopo aziendale nella misura prevista dal comma 2. In queste zone per insediamenti produttivi sono ammesse le aziende artigianali, industriali e di commercio all'ingrosso. Sono altresì ammesse le fiere, le imprese di spedizione e le attività connesse con l'attività produttiva. Nei piani di attuazione per le zone di espansione per insediamenti produttivi può essere previsto che fino al 15% dell'area della zona venga destinato al settore terziario, ivi compresi gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande necessari per la zona. Il commercio al dettaglio è ammesso esclusivamente nell'ambito di cui al comma 13 dell'art. 35-bis. Nell'area riservata alla zona per insediamenti produttivi di interesse provinciale del comune capoluogo della provincia, alla fiera è ammessa altresì la realizzazione di strutture per attività sociali, culturali, sportive e ricreative.

4. Sono considerate zone produttive anche quelle esistenti, destinate ad impianti turistici non suscettibili di essere compresi in zone destinate ad insediamenti residenziali permanenti. In queste zone sono ammessi soltanto gli esercizi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. Sono inoltre ammesse le aziende di prestazione di servizi necessarie per il fabbisogno della zona.

5. Nel regolamento di esecuzione della presente legge vengono determinate le zone per insediamenti produttivi di interesse comunale o provinciale, nelle quali possono essere realizzate le grandi strutture di vendita di cui all'art. 18 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68. In sede di approvazione del regolamento di esecuzione si deve tener conto che la superficie totale di vendita delle grandi strutture di vendita su livello provinciale con superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati non deve superare l'8% della superficie di vendita di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio della provincia esistenti alla data del 31 dicembre 1989».

Art. 11.

1. Nel secondo periodo del comma 13 dell'art. 35-bis della legge provinciale n. 15/1972, inserito dall'art. 31 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e da ultimo sostituito dall'art. 5 della legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3, le parole «automobili e macchine utensili» sono sostituite dalle parole «automobili, macchine utensili e mobili».

Art. 12.

1. Dopo l'art. 10-bis della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, inserito dall'art. 60 della legge provinciale n. 45/1983, è inserito il seguente art. 10-ter.

«Art. 10-ter.

1. Se si tratta di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o la cui conservazione sia prescritta dal piano di recupero per motivi di tutela dell'ambiente architettonico, la Giunta provinciale può concedere deroghe alla norma di cui al comma 3 dell'art. 10, qualora le esigenze della tutela e della conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare o della conservazione dell'ambiente architettonico contrastino con la totale o parziale trasformazione dell'immobile in abitazioni. La deroga viene concessa previo parere del sovrintendente provinciale dei beni culturali e della commissione urbanistica provinciale».

Art. 13.

1. Il comma 1 dell'art. 29 dell'ordinamento urbanistico provinciale, approvato con decreto del presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, è modificato dall'art. 7 della legge provinciale n. 34/1980, è così sostituito:

«1. Ogni consiglio comunale deve costituire una commissione edilizia comunale composta di almeno 7 membri e cioè:

- a) il sindaco o un assessore da lui delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante dell'unità sanitaria locale appartenente al servizio per l'igiene e la sanità pubblica competente per territorio;
- c) un esperto designato dall'assessorato provinciale all'urbanistica, scelto, fino all'istituzione degli uffici distaccati ai sensi dell'art. 43 del presente testo unico, dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio istituito presso l'amministrazione provinciale;
- d) un tecnico comunale o un tecnico scelto dal consiglio comunale;
- e) il comandante del corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato;
- f) un rappresentante delle associazioni per la tutela dell'ambiente, scelto tra una terna di residenti nel comune, proposta dalle relative associazioni;
- g) un rappresentante degli agricoltori e coltivatori diretti scelto da una terna di nominativi proposta dall'associazione più rappresentativa».

2. Ai commi 6, 7 e 8 le parole «al n. 3)» sono sostituite dalle parole «alla lettera c) del comma 1».

Art. 14.

1. L'art. 39 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

«1. Nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un posto macchina per ogni 200 metri cubi di costruzione. In ogni caso deve essere riservato un parcheggio per ciascun alloggio. Per alloggio con superficie utile abitabile non superiore a 110 metri quadrati sono sufficienti due posti macchina».

Art. 15.

1. Dopo l'art. 39 dell'ordinamento urbanistico provinciale è inserito il seguente articolo 39-bis:

«Art. 39-bis.

1. Per adeguare gli edifici esistenti alla disposizione di cui all'art. 39 della presente legge, nel sottosuolo delle aree di pertinenza ovvero nei locali siti al piano terreno degli edifici stessi possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari. Ai fini della presente legge sono considerati sotterranei anche i parcheggi in terreni in pendenza, quando il solo lato di accesso sia fuori terra. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica ed ambientale.

2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a concessione gratuita.

3. Ai sensi dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono adottate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dal comma 2 dell'art. 1136 del codice civile. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1120 e dal comma 3 dell'art. 1121 del codice civile.

4. I comuni ovvero altri enti pubblici, anche economici, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono consentire la realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenza di immobili privati, su aree di rispettiva proprietà o nel sottosuolo delle stesse. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

- a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a 90 anni;

b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;

c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori;

d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione, nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.

5. Il corrispettivo che il comune ovvero gli altri enti chiedono per la concessione del diritto di superficie non può essere superiore al 10% del costo convenzionale dell'opera fissato con il 60% del costo di costruzione per metro quadrato, determinato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale n. 1/1978.

6. Ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della legge n. 122/1989, i parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

Art. 16.

1. Al comma 5 dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale, sostituito dall'art. 8 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è aggiunto il seguente periodo: «Finché non è intervenuto il cambiamento della destinazione d'uso nel piano urbanistico comunale, le costruzioni non possono essere utilizzate per altre attività, che per quelle per le quali sono state realizzate».

Art. 17.

1. Il comma 11 dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale, sostituito dall'art. 8 della legge provinciale n. 34/1980, e modificato dall'art. 78 della legge provinciale n. 45/1983, e dall'art. 51 della legge provinciale n. 4/1987, è sostituito dal seguente:

«11. Esercizi ricettivi esistenti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco il giorno 1° gennaio 1988, possono essere ampliati qualitativamente indipendentemente dalla densità fondiaria, per adeguarli agli standard moderni. Nel regolamento di esecuzione della presente legge sono determinati i criteri per l'ampliamento qualitativo degli esercizi ricettivi differenziati secondo la loro classificazione ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante norme in materia di esercizi pubblici. La concessione edilizia viene rilasciata su parere della commissione urbanistica provinciale, integrata da un esperto in materia di turismo, scelto da una terna proposta dall'associazione provinciale di categoria. Nell'ambito dell'area di pertinenza di esercizi ricettivi possono essere realizzate opere che non comportino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio, dimensionate alle esigenze e comunque non superiori alla superficie utile complessiva dell'esercizio stesso. L'area di pertinenza viene calcolata applicando la densità edilizia di 0,6 metri cubi/metri quadrati alla cubatura esistente. Nel regolamento di esecuzione sono altresì stabiliti i criteri per l'ampliamento qualitativo di esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti nelle zone di cui sopra. La concessione edilizia per l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha durata ventennale. Decorso tale termine, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario».

Art. 18.

1. All'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente comma 22:

«22. Non sono considerati fabbricati rurali ai sensi del comma 21 le costruzioni di aziende ortofloricole».

Art. 19.

1. Per consentire l'urgente realizzazione di programmi di costruzione dell'edilizia residenziale pubblica, il comune capoluogo della provincia, considerata l'alta tensione abitativa, può individuare nell'ambito delle zone residenziali di completamento, delimitate nel piano urbanistico comunale tra il 12 maggio 1990 (data di scadenza dei vincoli di esproprio previsti dal piano urbanistico comunale approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 maggio 1980, n. 2726) e l'approvazione del piano urbanistico comunale in corso di rielaborazione, aree idonee da destinare all'edilizia abitativa agevolata, sempreché rientrino nel calcolo del fabbisogno anche se su di esse esistono costruzioni di cui si prevede la demolizione o trasformazione. Le aree sono individuate con deliberazione del consiglio comunale, indicando il numero degli alloggi da realizzare sulle singole aree.

2. La delibera di individuazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste sulle aree stesse. Le aree così individuate sono soggette all'esproprio in favore del comune o dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata. L'indennità spettante ai proprietari è determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 10/1991.

3. Per il finanziamento dell'acquisto e dell'urbanizzazione delle aree si applica l'art. 32 della legge provinciale n. 15/1972, sostituito dall'art. 31 della legge provinciale n. 45/1983, e modificato dall'art. 9 della legge provinciale n. 14/1985 e dall'art. 23 della legge provinciale n. 47/1988.

4. Il presente articolo si applica fino alla definitiva approvazione del piano urbanistico comunale e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

Art. 20.

1. Gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi delle leggi provinciali 23 dicembre 1976, n. 57 e 29 luglio 1986, n. 21, nonché quelli per la depurazione delle acque di rifiuto, ai sensi delle leggi provinciali 21 agosto 1975, n. 48 e 28 agosto 1976, n. 39, realizzati da parte dell'amministrazione provinciale sulla base di programmi stabiliti dalla Provincia, non sono subordinati alla concessione edilizia. La conformità dei progetti con il piano urbanistico del comune territorialmente competente e con l'ordinamento urbanistico provinciale viene accertata dall'assessore all'urbanistica, sentito il comune territorialmente competente.

Art. 21.

1. L'ultima frase del comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, sostituito dall'art. 30 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, è così sostituita: «Qualora l'alloggio recuperato venga affittato per 20 anni all'Istituto o a persone residenti in provincia di Bolzano o esso venga venduto all'Istituto o in caso di fabbisogno abitativo primario da parte del proprietario ai sensi del comma 4 di questo articolo, in alternativa al mutuo agevolato può essere concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 30% del mutuo agevolato per ogni abitazione recuperata».

Art. 22.

Norma transitoria all'art. 10

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comuni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa accertano quali delle zone per insediamenti produttivi sono zone di completamento per insediamenti produttivi, rispettivamente zone di espansione per insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

2. In caso di inerzia del comune, l'accertamento può essere effettuato su richiesta di uno o più interessati dalla Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale.

Art. 23.

Norma transitoria.

1. Fino all'approvazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale possono essere individuate con deliberazione della Giunta provinciale in base a criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione, zone economicamente depresse comprendenti interi comuni o parti di esse.

2. Nelle zone economicamente depresse possono essere individuate zone per impianti turistici, anche per consentire l'insediamento di nuovi e l'ampliamento di esercizi esistenti. I criteri per l'individuazione delle zone per impianti turistici sono determinati nel regolamento di esecuzione.

Art. 24.

Norma transitoria agli articoli 3 e 17

1. Sono considerati esercizi ricettivi esistenti, ai sensi della presente legge, quelle costruzioni per le quali prima del 1° gennaio 1988 esisteva una licenza per la conduzione dell'esercizio e per le quali alla data del 13 marzo 1992 non è stata rilasciata alcuna concessione edilizia per il cambiamento della destinazione d'uso.

2. Le disposizioni sulla destinazione d'uso e sull'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi di cui agli articoli 3 e 17 si applicano anche a quelle costruzioni che originariamente sono state realizzate come esercizi ricettivi e che alla data di entrata in vigore della presente legge non erano destinate ad altra attività.

Art. 25.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, nel comma 1 dell'art. 31 della stessa legge provinciale n. 10 del 1991 le parole «art. 35, commi 5, 6 e 7» sono sostituite dalle parole «art. 35-bis, commi 5, 6 e 7».

Art. 26.

Norma transitoria all'art. 9

1. I pareri che sono stati richiesti prima del 13 marzo 1992, ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale 16 novembre 1983, n. 47, sostituito dall'art. 9 della presente legge, mantengono la loro validità per la durata di un anno, anche se risultano in contrasto con la disposizione dell'art. 9, se entro questo termine viene rilasciata la concessione edilizia e vengono iniziati i lavori di costruzione. Se per la realizzazione del progetto di costruzione viene fatta richiesta di pubblici contributi, si applica l'art. 53 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, ai fini della proroga del termine per l'inizio dei lavori.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 giugno 1992

DURNWALDER

Visto, Il commissario del Governo per la Provincia - Il vice prefetto vicario
PAPPALARDO

92R0689

LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1992, n. 22.

Provvedimenti per la sicurezza stradale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 7 luglio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. L'amministrazione provinciale assume iniziative e promuove interventi al fine di concorrere al miglioramento della sicurezza stradale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a privati, associazioni ed enti locali per studi, manifestazioni e iniziative comunque interessanti la sicurezza stradale.

Art. 2.

Controllo degli autoveicoli

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad intervenire finanziariamente nei confronti di iniziative concernenti il controllo periodico dello stato di efficienza dei veicoli in circolazione con riguardo alle emissioni dei gas di scarico, all'inquinamento acustico ed alla sicurezza dei mezzi.

Art. 3.

Centro di addestramento alla guida

1. La Giunta provinciale è autorizzata a realizzare e gestire, in proprio ovvero a sostegno di iniziative di enti o privati, un centro di addestramento con caratteristiche adatte all'esercitazione alla guida in situazione di emergenza.

2. L'utilizzo del centro è riservato agli autisti dei veicoli in dotazione agli enti e organismi esercenti localmente servizi di interesse pubblico, di pronto intervento e di soccorso, nonché agli utenti privati interessati, purché abilitati alla guida.

3. L'attività del centro si esplica attraverso la conduzione di specifici corsi di specializzazione e di perfezionamento alla guida, comprendente l'assistenza tecnica e logistica agli allievi per la durata dei corsi.

4. Le modalità di realizzazione e di gestione del centro sono definite con regolamento di esecuzione.

Art. 4.

Campagne di informazione ed educazione stradale

1. La Giunta provinciale, allo scopo di realizzazione le finalità di cui all'art. 1, individua specifici settori di intervento nel campo dell'educazione stradale, privilegiando l'informazione rivolta ai giovani ed a determinate categorie di utenti della strada, mirata a particolari aspetti della sicurezza stradale o correlata ad avvenimenti di carattere eccezionale interessanti la provincia di Bolzano.

2. L'informazione e l'educazione alla sicurezza stradale vengono realizzate attraverso pubblicità radiofonica e televisiva, inserzionistica, cartellonistica, attività editoriale ed altre idonee modalità di intervento.

3. Per la realizzazione delle singole campagne di informazione e di educazione la Giunta provinciale può avvalersi di esperti in sicurezza stradale, nonché di specialisti dell'informazione e della comunicazione.

Art. 5.

Sistema informativo

1. Per la necessità di disporre di un quadro conoscitivo coordinato, completo ed aggiornato a supporto dell'attività programmatica degli interventi da adottare ai fini del miglioramento delle condizioni d'uso della rete stradale, l'Ufficio competente in materia di trasporti su strada,

d'intesa con gli organismi preposti per istituto, promuove la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati più significativi relativi alla circolazione stradale sul territorio provinciale, con particolare riguardo a:

- a) la rete stradale, il parco veicoli in circolazione, il sistema dei trasporti pubblici;
- b) il censimento periodico del traffico;
- c) la statistica e la casistica degli incidenti stradali;
- d) la frequenza e le modalità dei trasporti eccezionali, di merci pericolose di rifiuti speciali.

2. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, l'Ufficio competente in materia di trasporti su strada può avvalersi dell'operato di un gruppo di esperti, nominato dalla Giunta provinciale. Esso è presieduto dal direttore dell'Ufficio competente in materia di trasporti su strada ed è composto dai rappresentanti degli organismi preposti alla viabilità e alla sicurezza del traffico.

3. Il gruppo di esperti si riunisce di norma annualmente, ovvero su richiesta dei singoli componenti, allo scopo di:

- a) verificare l'adeguatezza del sistema informativo e di assistenza per l'utente stradale;
- b) verificare le condizioni d'uso della rete stradale e del parco veicoli in circolazione;
- c) fornire indicazioni sulle eventuali misure da adottare per il contenimento della sinistrosità stradale e l'eliminazione delle cause di rischio per la circolazione;
- d) proporre interventi migliorativi per la sicurezza stradale.

4. Il gruppo di esperti trasmette annualmente una relazione al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 6.

Modifiche a leggi provinciali

1. Al punto 2 del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 25 agosto 1983, n. 37, le parole «stabilire direttive» sono sostituite dalle parole «fornire criteri».

2. L'art. 5 della legge provinciale 25 agosto 1983, n. 37, è abrogato.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 200 milioni, di cui lire 100 milioni per iniziative dirette dell'Amministrazione provinciale e lire 100 milioni per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 1, comma 2.

2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 (partita n. 5 dell'allegato n. 3 al bilancio).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

Art. 8.

Variazioni al bilancio 1992

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 giugno 1992

DURNWALDER

Visto, Il commissario del Governo per la Provincia - Il vice prefetto vicario
PAPPALARDO

92R0690

LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1992, n. 23.

Provvedimenti a favore delle persone in disagiate condizioni economiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 21 luglio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I cittadini residenti in provincia di Bolzano, il cui reddito risulta inferiore al minimo vitale secondo la vigente normativa provinciale, sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, ivi compresa la quota fissa, perviste dalla vigente normativa statale.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di stati membri della Comunità Economica Europea ed ai lavoratori extracomunitari, residenti in provincia di Bolzano e iscritti al servizio sanitario provinciale e che fruiscono comunque degli interventi di assistenza economica di base secondo la vigente normativa provinciale.

3. Gli enti gestori del servizio di assistenza economica di base accertano i requisiti reddituali, personali e familiari dei richiedenti l'esenzione di cui ai commi 1 e 2, e rilasciano loro apposita certificazione valida per il rilascio di apposito attestato di esenzione ticket. L'unità sanitaria locale territorialmente competente rilascerà all'avente diritto apposito attestato di esenzione ticket. L'attestato di esenzione ticket ha validità di sei mesi dalla data del rilascio e può essere rinnovato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti.

4. Gli oneri conseguenti all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, di cui ai commi 1 e 2, sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano.

5. La Provincia provvederà a rifondere annualmente alle USL, secondo criteri, modalità e direttive stabilite dalla Giunta provinciale, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 2.

1. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1992, sono previste nell'importo di L. 500.000.000.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 52110 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

3. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi sono stabilite dalla legge finanziaria annuale.

4. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 2 luglio 1992

DURNWALDER

Visto, Il commissario del governo per la provincia - Il vice prefetto vicario:
PAPPALARDO,

92R0748

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 1992, n. 24.

Modifiche alla legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 34: «Spese, contributi e sussidi a favore dell'attività commerciale» e alla legge provinciale 23 agosto 1973, n. 25: «Impiego dei fondi destinati all'attività turistica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 21 luglio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 34, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:

«2. Per la liquidazione dei sussidi è richiesta la presentazione di documentazione di spesa fino alla concorrenza dell'importo del sussidio concesso.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare anticipazioni in una o più anticipazioni in una o più soluzioni fino al 50% dell'ammontare del contributo o del sussidio concesso».

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 25, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. La concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale. Divenuto esecutivo il relativo provvedimento, l'assessore provinciale competente in materia può disporre in favore dei beneficiari l'erogazione di una anticipazione del contributo concesso in misura non superiore al 50% del medesimo».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 6 luglio 1992

DURNWALDER

Visto: Il commissario del governo per la provincia - Il vice prefetto vicario: **PAINFALDO.**

92R0749

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 1992, n. 25.

Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 21 luglio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, denominato con l'articolo 1 della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38: «ordinamento urbanistico provinciale», sono apportate le modifiche indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 dell'ordinamento urbanistico provinciale i numeri da 1 a 5 sono così sostituiti:

«1) dal direttore della ripartizione per l'urbanistica, quale presidente;

2) da un rappresentante della ripartizione per l'urbanistica, quale vice-presidente, esso deve essere esperto in materia di urbanistica;

3) da un ulteriore rappresentante della ripartizione per l'urbanistica, quale esperto in materia di pianificazione territoriale;

4) da un esperto per la tutela del paesaggio iscritto all'albo di cui all'articolo 47, proposto dall'assessore competente per la tutela del paesaggio;

5) da un rappresentante della ripartizione per la sanità, esperto in materia di igiene pubblica».

Art. 3.

1. L'articolo 6 dell'ordinamento urbanistico provinciale è così sostituito:

«Art. 6.

Contenuto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale

1. Il piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale contiene la pianificazione di ordine superiore, sovracomunale e riassuntiva per lo sviluppo del territorio provinciale.

2. Nel piano devono essere indicati, nelle linee fondamentali, gli obiettivi per un coordinato sviluppo economico, culturale e sociale della popolazione nel territorio provinciale.

3. Il piano si estende a tutto il territorio della provincia di Bolzano e, sulla base dei fattori geografici e naturali, etnici, demografici, sociali, economici e culturali, definisce i principi per assicurare un indirizzo coordinato della pianificazione a livello comunale e comprensoriale.

4. Il piano, nel formulare gli obiettivi ed i principi urbanistici più importanti a livello provinciale, comprensoriale e comunale, deve avere particolare rispetto per le esigenze dell'ecologia, nell'interesse delle generazioni future.»

Art. 4.

1. L'articolo 7 dell'ordinamento urbanistico provinciale è così sostituito:

«Art. 7.

Elementi del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale

1. Sono elementi del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale:

a) la relazione illustrativa della situazione di fatto;

b) la definizione dei principi fondamentali per il coordinato sviluppo economico, culturale e sociale della popolazione nel territorio provinciale, nonché la definizione dei principi per assicurare un indirizzo coordinato della pianificazione a livello comunale;

c) la definizione degli obiettivi e delle misure;

d) gli allegati grafici utili per evidenziare il piano;

e) l'elenco delle materie per le quali sono previsti piani di settore.»

Art. 5.

1. L'articolo 8 dell'ordinamento urbanistico provinciale, sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale n. 38/1973, ed integrato dall'articolo 13 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è così sostituito:

«Art. 8.

*Pubblicazione del piano provinciale
di sviluppo e coordinamento territoriale - osservazioni*

1. Il progetto del piano deliberato dalla giunta provinciale è depositato ed esposto al pubblico presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia.

2. La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione e su almeno due quotidiani, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana, nonché su un settimanale. Il piano è esposto per trenta giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione; nello stesso periodo gli enti e le associazioni interessate possono presentare osservazioni e proposte ai comuni o alla giunta provinciale, intese a contribuire al perfezionamento del piano.

3. Entro i successivi sessanta giorni i comuni esprimono sul progetto del piano il loro parere motivato, tenendo presenti le osservazioni e le proposte a loro presentate.

4. I comuni trasmettono, entro i successivi trenta giorni, alla giunta provinciale il loro parere sul piano, corredato delle osservazioni e proposte presentate. Decorso tale termine si prescinde dai pareri dei comuni.

5. Contemporaneamente al deposito ai sensi del comma 1, il progetto del piano è inviato al Ministero dei lavori pubblici, affinché entro il termine perentorio di centoventi giorni formuli le eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.»

Art. 6.

1. L'articolo 9 dell'ordinamento urbanistico provinciale è così sostituito:

«Art. 9.

*Pronuncia sulle osservazioni al piano provinciale
di sviluppo e coordinamento territoriale*

1. La giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale, delibera sulle osservazioni, sulle proposte e sui pareri di cui all'articolo 8, entro novanta giorni dalla data in cui sono pervenuti.

2. Il progetto definitivo del piano ed il relativo disegno di legge sono trasmessi al Consiglio provinciale.»

Art. 7.

1. L'articolo 10 dell'ordinamento urbanistico provinciale è così sostituito:

«Art. 10.

*Pubblicità ed effetti del piano provinciale
di sviluppo e coordinamento territoriale*

1. Un esemplare del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale deve essere depositato, a libera visione del pubblico, in ogni comune della provincia.

2. Tutti gli enti sono obbligati a rispettare il piano provinciale e ad eseguirlo nell'ambito delle rispettive competenze. I comuni non possono rilasciare concessioni edilizie per opere che siano in contrasto con il piano stesso.»

Art. 8.

1. L'articolo 11 dell'ordinamento urbanistico provinciale è così sostituito:

«Art. 11.

*Revisione periodica del piano provinciale
di sviluppo e coordinamento territoriale*

1. Alla scadenza di un decennio dalla data di entrata in vigore del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, la Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale ed il Ministero dei lavori pubblici, propone al consiglio provinciale la conferma del piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede secondo le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 11 dell'ordinamento urbanistico provinciale è inserito il seguente articolo 11-bis:

«Art. 11-bis.

Piani di settore

1. I piani di settore trasformano in concrete pianificazioni gli obiettivi, i principi e le direttive del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e si possono estendere anche a parti limitate ma omogenee del territorio provinciale.

2. I piani di settore previsti da altre leggi provinciali di settore devono adeguarsi al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale.»

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 11-bis dell'ordinamento urbanistico provinciale, inserito dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente articolo 11-ter:

«Art. 11-ter.

Pubblicazione ed approvazione del piano di settore

1. Il progetto del piano di settore deliberato dalla giunta provinciale è depositato ed esposto al pubblico presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia territorialmente interessati.

2. La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana, nonché su un settimanale. Il piano è esposto per trenta giorni, durante i quali chiunque può prendere visione del piano stesso e degli allegati; nello stesso periodo gli enti e le associazioni interessate possono presentare osservazioni e proposte ai comuni o alla giunta provinciale, intese a contribuire al perfezionamento del piano.

3. Entro i successivi sessanta giorni i comuni territorialmente interessati esprimono sul progetto del piano il loro parere motivato, tenendo presenti le osservazioni e proposte loro presentate. Decorso tale termine, si prescinde dai pareri dei comuni.

4. I comuni trasmettono quindi entro i successivi trenta giorni alla Giunta provinciale il loro eventuale parere sul piano ed osservazioni e proposte presentate.

5. La giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti per materia, delibera sulle osservazioni, sulle proposte e sui pareri, ed approva il piano.

6. Il piano di settore è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. Alla scadenza del decennio dall'entrata in vigore del piano di settore, la Giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti per materia, delibera la conferma del piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede secondo le disposizioni degli articoli 11-ter ed 11-quater, e sempreché non siano intervenute modifiche al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, che ne richiedano l'adeguamento».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 11-ter dell'ordinamento urbanistico provinciale, inserito dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente articolo 11-quater:

«Art. 11-quater.

Pubblicità ed effetti del piano di settore

1. Un esemplare del piano di settore approvato dalla Giunta provinciale deve essere depositato, a libera visione del pubblico, in ogni comune della provincia territorialmente interessato.

2. Tutti gli enti sono obbligati a rispettarlo e ad eseguirlo nell'ambito delle rispettive competenze. I comuni sono tenuti a farlo rispettare e ad eseguirlo e non possono rilasciare concessioni edilizie per opere che siano in contrasto con il piano.

3. La giunta provinciale adegua d'ufficio i piani urbanistici comunali al piano di settore. L'ufficio centrale di urbanistica cura le modifiche agli allegati grafici del piano urbanistico comunale.»

Art. 12.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge il progetto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale approvato dalla giunta provinciale con deliberazione n. 1232 del 16 marzo 1992 si intende deliberato, depositato ed esposto al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 6 luglio 1992

DURNWALDER

Visto: Il commissario del governo per la provincia - Il vice prefetto vicario:
PAPPALARDO.

92R0750

LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 26.

Istituzione del servizio di telesoccorso e telecontrollo in provincia di Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 21 luglio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Servizio di telesoccorso e telecontrollo

1. La giunta provinciale è autorizzata ad istituire un servizio di telesoccorso e telecontrollo, al fine di assistere le persone in particolare stato di bisogno nel loro domicilio, mediante l'attivazione di un sistema organico di presidi e di controlli, che prevede in particolare:

a) l'allestimento e la gestione di uno o più centri operativi di telesoccorso e di telecontrollo funzionanti nell'intero arco della giornata;

b) la cessione in comodato gratuito agli utenti del servizio, di un apparecchio idoneo a far pervenire al centro operativo il segnale di allarme ed a far individuare il soggetto che invia l'allarme stesso.

2. La giunta provinciale fissa i criteri e le modalità di gestione e di accesso al servizio di telesoccorso e di telecontrollo, dando la precedenza agli utenti in età avanzata o che per la gravità dell'handicap sono fortemente dipendenti dall'aiuto di terzi. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il servizio può essere attivato direttamente dall'amministrazione provinciale o tramite enti, associazioni o imprese specializzate.

4. Spetta agli enti gestori dei servizi sociali che prestano servizio di assistenza domiciliare esercitare, per delega della Provincia, le seguenti funzioni:

a) decidere sulle domande di accesso al servizio, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al comma 2;

b) segnalare ai competenti centri il nominativo degli utenti ammessi al servizio e vigilare sulla regolarità della gestione e dell'uso del servizio stesso;

c) riscuotere i contributi dovuti dagli utenti del servizio.

5. La Giunta provinciale è autorizzata a fissare, a carico dell'utente del servizio di telesoccorso e telecontrollo, la corresponsione di un contributo mensile non superiore a lire centocinquanta mila per l'uso del servizio, tenuto conto delle condizioni economiche degli utenti. Tale importo comprende anche il costo dell'allacciamento al servizio.

6. Gli oneri di allestimento e di gestione del servizio di telesoccorso e telecontrollo sono a carico della provincia, mentre quelli connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 sono a carico degli enti gestori dei servizi sociali di assistenza domiciliare, che vi fanno fronte con i fondi loro assegnati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e con i contributi versati dagli utenti.

Art. 2.

Norma transitoria

1. Fino a quando i comuni, loro consorzi o le comunità comprensoriali non avranno regolamentato la gestione dei servizi sociali loro delegati ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 13/1991, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, sono esercitate dagli enti che gestiscono i servizi di aiuto domiciliare ai sensi della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77.

Art. 3.

Provvedimenti a favore dei servizi per anziani

1. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 77/1973, così come modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4, dall'articolo 5 della legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17, dall'articolo 6 della legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43, e dall'articolo 4, commi 4, 5 e 6, della legge provinciale 22 febbraio 1988, n. 6, è così sostituito:

«6. Un'ulteriore anticipazione pari al 40% del contributo deliberato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, è disposta dal direttore dell'ufficio competente, sulla base di apposita richiesta da presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, corredata da una relazione sull'attività svolta.»

2. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale n. 77/1973, sostituito dall'articolo 7, comma 5 della legge provinciale n. 17/1978, e dall'articolo 4, comma 8, della legge provinciale n. 6/1988, le parole «sentita la commissione di cui all'articolo 17» sono soppresse.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 300 milioni.

2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa e dello stanziamento iscritto al capitolo 51025 dello stato di previsione della spesa.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

Art. 5.

Variazioni al bilancio 1992

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

capitolo di nuova istituzione

51210 - Spese della provincia per la istituzione e la gestione del servizio di telesoccorso e telecontrollo

COD/05.1-1.4/1.1.148.2.08.07/

lire 300.000.000

capitolo in diminuzione

51205 - Contributi ad istituzioni assistenziali per il riattamento e la manutenzione di immobili destinati ai servizi di assistenza agli anziani, nonché per l'acquisto, il rinnovo, il miglioramento ed adeguamento delle attrezzature tecnologiche e degli arredamenti ecc.
lire 300.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 7 luglio 1992

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia - Il vice prefetto vicario: PAPPALARDO.

92R0751

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCIA, redattore
ALTONSO ANDREANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.A., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale L. 330.000
- semestrale L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale L. 60.000
- semestrale L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale L. 185.000
- semestrale L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale L. 60.000
- semestrale L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale L. 185.000
- semestrale L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale L. 635.000
- semestrale L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale L. 1.200

Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione L. 1.200

Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» L. 2.400

Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione L. 1.200

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 1.300

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale L. 115.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale L. 75.000

Prezzo di vendita di un fascicolo L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate L. 1.300.000

Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine ciascuna L. 1.500

per ogni 96 pagine successive L. 1.500

Spese per imballaggio e spedizione raccomandata L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale L. 295.000

Abbonamento semestrale L. 160.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 397001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

